

# REGOLAMENTO DEI SERVIZI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

## **Titolo I.** OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO DEI SERVIZI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

- Art. 1      PREMESSA.....
- Art. 2      Oggetto del regolamento.....
- Art. 3      Scopo del regolamento.....

## **Titolo II.** DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 4      Definizioni.....
- Art. 5      Pubblicità.....
- Art. 6      Obbligo di allacciamento alla rete fognaria.....
- Art. 7      Sversamento delle acque bianche e nere .....
- Art. 8      Trattamento di rifiuti liquidi e d'acque reflue.....
- Art. 9      Modalità di allaccio alla pubblica rete fognaria .....
- Art. 10     Allacciamenti di apparecchi e locali a quota inferiore del piano stradale .....
- Art. 11     Smaltimenti provvisori di acque reflue provenienti da insediamenti abitativi .....
- Art. 12     Autorizzazioni allo scarico provvisorie per cantieri di lavoro.....
- Art. 13     Servitù fognaria.....
- Art. 14     Allacciamento alla rete fognaria di stabilimenti industriali ed insediamenti con scarichi assimilabili alle acque reflue domestiche.....
- Art. 15     Scarichi tassativamente vietati.....
- Art. 16     Scarichi derogabili.....
- Art. 17     Impianti di pretrattamento.....

## **Titolo III** PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO E RELATIVA DISCIPLINA

- Art. 18     Necessità dell'autorizzazione allo scarico.....
- Art. 19     Limiti di accettabilità e prescrizioni per gli scarichi di acque reflue industriali che s'immettono nella pubblica rete fognaria provvista di impianto di depurazione.....
- Art. 19bis   Limiti di accettabilità e prescrizioni per gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano nella pubblica rete fognaria munita di impianto di depurazione completo di trattamento secondario...
- Art. 20     Autorità competente.....
- Art. 21     Ammissione al servizio di insediamenti abitativi esistenti.....
- Art. 22     Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali esistenti.....
- Art. 23     Ammissione al servizio di fognatura e depurazione per insediamenti abitativi nuovi.....
- Art. 24     Autorizzazione allo scarico di acque reflue di nuovi insediamenti industriali
- Art. 25     Validità delle autorizzazioni allo scarico.....
- Art. 26     Istruttoria .....
- Art. 27     Determinazione autorizzativa.....
- Art. 28     Documentazione da allegare alla richiesta di autorizzazione allo scarico e di ammissione al servizio.....
- Art. 29     Diniego dell'autorizzazione per scarichi di acque reflue industriali.....
- Art. 30     Revoca dell'autorizzazione allo scarico.....
- Art. 31     Risparmio idrico.....
- Art. 32     Obbligo di installazione del contatore.....
- Art. 33     Controllo degli scarichi.....

**Titolo IV.** DISCIPLINA DEGLI SCARICHI

Art. 34 Scarichi di insediamenti abitativi.....

Art. 35 Scarichi di acque reflue assimilabili alle acque reflue domestiche.....

Art. 36 Acque reflue domestiche.....

Art. 37 Scarichi di insediamenti adibiti ad attività sanitaria.....

Art. 38 Scarichi di acque reflue industriali.....

Art. 39 Impianti di pretrattamento.....

Art. 40 Divieto di diluizione degli scarichi parziali e terminali.....

**Titolo V.** MODALITA' TECNICHE DI ALLACCIAMENTO

Art. 41 Generalità.....

Art. 42 Scarichi provenienti da ogni tipo di insediamento.....

Art. 43 Prescrizioni tecniche.....

Art. 44 Allacciamenti di fabbricati insistenti lungo le vie private.....

Art. 45 Scarichi di acque reflue industriali e di acque reflue assimilabili alle domestiche.....

Art. 46 Proprietà delle opere di allacciamento e loro realizzazione .....

**Titolo VI.** SCARICHI DI SOSTANZE PERICOLOSE

Art. 47 Richiesta di autorizzazione allo scarico.....

Art. 48 Documentazione da allegare all'istanza di autorizzazione allo scarico .....

Art. 49 Rilascio di autorizzazione allo scarico.....

Art. 50 Norme aggiuntive di sicurezza.....

Art. 51 Disposizioni particolari per il controllo degli scarichi di sostanze pericolose.....

**Titolo VII** DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 52 Tariffa per i servizi di depurazione e fognatura.....

Art. 53 Tariffa dovuta per gli scarichi di acque reflue domestiche ed acque reflue assimilabili alle domestiche.....

**Titolo VIII.**SANZIONI, DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 54 Sanzioni.....

Art. 55 Disposizioni transitori.....

Art. 56 Rinvio.....

Art. 57 Entrata in vigore.....

## TITOLO I.

### **OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO DEI SERVIZI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE.**

#### **Art. 1 - *PREMESSA***

La bozza del presente elaborato costituisce il punto di partenza per la predisposizione di un regolamento del servizio di fognatura e depurazione per un ambito territoriale ottimale nell'ottica della nuova disciplina in materia di tutela delle acque dall'inquinamento (decreto legislativo 11.05.1999 n. 152 e s.m.i.).

Le linee guida a cui si fa riferimento sono :

- attenta valutazione della situazione ambientale ed impiantistica locale;
- creazione di una specifica disciplina per ogni tipologia di scarico (acque reflue domestiche, acque reflue industriali, acque reflue assimilabili alle domestiche) in relazione alla tipologia di rete fognaria (mista o unitaria), al trattamento finale (impianto biologico, primario, mancanza di depuratore) ed eventualmente al ricettore dello scarico finale (corpo idrico, suolo, ecc.);
- integrale applicazione della normativa sulle tariffe per i servizi idrici di cui agli artt. 13 e 14 della legge 05.01.1994 n. 36 (in tal senso al momento la sezione del regolamento relativo alle disposizioni finanziarie è da ritenersi puramente indicativa) nonché studio delle modalità di calcolo per le tariffe relative alle utenze industriali e sulle modalità di applicazione della tariffa alle utenze con approvvigionamento autonomo;
- revisione o aggiornamento in relazione alle eventuali modificazioni del decreto 152/99, della normativa regionale di attuazione e dei pronunciamenti giurisprudenziali in materia ambientale;
- valutazione delle competenze dei Comuni (nel regolamento indicati come "Autorità comunale", "Amministrazione comunale", "Comune" e "Sindaco") e del gestore in merito alle procedure per il rilascio delle ammissioni al servizio di fognatura e depurazione (acque reflue domestiche) ed autorizzazioni allo scarico (per gli insediamenti con scarichi di acque reflue industriali); nel testo proposto Visto l'art. 2 C1 della L.R. 60/2001 il gestore cura l'istruttoria delle istanze mentre l'atto finale è predisposto dal Comune ma sono possibili altre modalità;
- studio di specifici valori limite di emissione da adottare nelle diverse reti fognarie dell'Ambito in relazione alle caratteristiche degli impianti di depurazione e alla loro capacità depurativa residua;
- organizzazione di un efficace sistema di controllo sugli scarichi immessi nella rete fognaria;
- possibilità di utilizzo degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane per le necessità del gestore relativamente al servizio svolto o a particolari esigenze locali (in ottemperanza all'art. 36 del decreto legislativo 11.05.1999 n. 152 e s.m.i. e art. 28 del decreto legislativo 05.02.1997 n. 22).

La parte relativa agli adempimenti amministrativi è stata curata in modo da prevedere una netta distinzione tra scarichi di acque reflue industriali soggetti ad autorizzazione allo scarico art. 45 dlgs 152/99 e s.m.i. e scarichi di acque reflue domestiche ed assimilabili soggetti all'autorizzazione all'allaccio.

Il Regolamento in bozza propone in allegato la modulistica per le denunce annuali, la richiesta delle autorizzazioni e dei provvedimenti di ammissione al servizio con relativi fac-simile degli atti finali da adottare da parte dei Comuni interessati (ai sensi dell'art. 45 del decreto 152/99) su proposta del gestore. La necessaria predisposizione della modulistica standard è dettata dall'esigenza di unificazione delle procedure all'interno dell'A.T.O.

Fermo restando quanto appresso disciplinato vengono definite le seguenti ripartizioni di competenze tra A.T.O. , Comune e Gestore.

Il Comune resta l'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni per gli scarichi recapitanti nelle reti fognanti.

L'A.T.O. è l'Ente che adotta un Regolamento Unico per il servizio di fognatura e depurazione, valido per tutti i Comuni associati, onde uniformare le modalità del Servizio.

## **Art. 2 - Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento ha per oggetto:

- a) il procedimento di autorizzazione degli scarichi di qualsiasi tipo che recapitano nelle reti fognarie;
- b) il controllo degli scarichi di acque reflue industriali e di acque reflue assimilabili alle domestiche, allacciati alla rete fognaria, sia per quanto attiene la verifica dei valori limite di emissione imposti dall'autorizzazione allo scarico che per quanto attiene la funzionalità degli impianti di trattamento adottati, nonché il rispetto dei criteri per un corretto e razionale uso delle acque;
- c) il controllo sugli scarichi di ogni tipo al fine degli accertamenti tariffari;
- d) le norme tecniche generali di allacciamento alle reti fognarie;
- e) la disciplina del conferimento di liquami autotrasportati;
- f) la gestione amministrativa dell'utenza.

2) Il presente Regolamento ha validità su tutto il territorio dei Comuni che hanno affidato il servizio di fognatura e depurazione al Gestore.

3. Il presente regolamento sostituisce i precedenti regolamenti, vigenti presso i Comuni relativi alla stessa materia, che cessano, pertanto, di avere efficacia all'atto della sua entrata in vigore.

## **Art. 3 - Scopo del regolamento**

Il presente regolamento ha lo scopo di:

- a) stabilire una disciplina omogenea per gli scarichi di ogni tipo che recapitano nelle reti fognarie così come definite dall'art. 2 lett.aa) del D.Lgs 11.05.1999 n. 152, e s.m. nel rispetto della vigente legislazione nazionale e regionale;
- b) tutelare le infrastrutture degli impianti fognari e di depurazione.

## **TITOLO II.** **DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 4 - Definizioni**

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento vengono adottate le seguenti definizioni:

- a) acque bianche: per acque bianche si intendono le acque meteoriche;
- b) acque nere: acque reflue domestiche o acque reflue industriali o il miscuglio di esse;
- c) acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
- d) acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;
- d-bis) Acque reflue urbane: per acque reflue urbane s'intendono acque reflue domestiche o il miscuglio d'acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche se separate, e provenienti da agglomerato;
- e) rete fognaria: il sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane;
- f) canalizzazione interna di un edificio: convoglia le acque reflue dall'interno delle mura e dal suolo di proprietà privata alla canalizzazione esterna. Convenzionalmente termina con un pozzetto d'ispezione finale;

g) canalizzazione esterna di un edificio: opere necessarie per l'allacciamento al collettore pubblico, dal pozzetto di ispezione, in fregio alle facciate degli stabili prospicienti le pubbliche vie, sino al collettore stradale.

h) scarico: qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'articolo 40 del decreto legislativo 11.05.1999 n. 152 e s.m..

i) stabilimento: qualsiasi stabilimento nel quali si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione, ovvero l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 del decreto legislativo 11.05.1999 n. 152 e s.m. ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico;

j) gestore: il soggetto che, in base alla convenzione di cui all' articolo 11 della legge 5 gennaio 1994 n. 36, gestisce i servizi idrici integrati (gestore del servizio idrico integrato).

### **Art. 5 - Pubblicità**

Copia del presente regolamento verrà depositato presso gli Uffici tecnici comunali e quelli del gestore per la consultazione da parte dei cittadini che ne facciano richiesta. Tale documentazione sarà anche resa disponibile sulla pagina Web interattiva, presso gli sportelli on-line e sui terminali video posti all'esterno degli sportelli.

### **Art. 6 - Obbligo di allacciamento alla rete fognaria**

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento non possono essere attivati, nelle zone servite da pubbliche fognature, nuovi scarichi aventi recapito diverso dalle fognature medesime, salvo deroga da concedere caso per caso da parte dell'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione sentito l'Ente gestore della pubblica fognatura sulla base di comprovate ragioni tecniche.

Per zone servite da pubbliche fognature si intendono quelle per le quali i confini degli insediamenti si trovano ad una distanza non superiore a 50 metri dall'asse della pubblica fognatura.

2. Gli scarichi di acque reflue domestiche esistenti in tali zone ed aventi recapito diverso dovranno essere allacciati alle stesse, secondo le modalità e le prescrizioni del presente regolamento. Tale adempimento dovrà essere effettuato da parte dell'utenza entro 24 mesi dalla notifica che verrà trasmessa, con provvedimento apposito, da parte dell'autorità comunale o su proposta del gestore.

L'autorità Comunale potrà imporre tempi più brevi, qualora esistono fondati motivi di ordine sanitario e/o ambientale.

Qualora la pubblica fognatura non possa essere raggiunta in quanto l'allaccio comporta l'attraversamento di terreni privati o siano presenti interferenze con altri Enti diversi dal Comune, l'utente sulla base di idonea dichiarazione, può essere autorizzato ad utilizzare uno dei sistemi di smaltimento previsti dalla normativa vigente a condizione sia munito di regolare concessione edilizia.

Eccezionalmente i titolari di scarichi d'acque reflue industriali potranno mantenere un recapito diverso dalla pubblica rete fognaria, ove ciò non contrasti con le normative regionali e comunali in materia d'igiene e sanità pubblica.

3. I proprietari degli stabili preesistenti alla fognatura devono provvedere, entro il termine di sessanta giorni, dall'avvenuto allaccio fognario, a loro cura e spese, alla disattivazione ed alla bonifica di pozzi neri, fosse settiche o altri sistemi di smaltimento esistenti.

4. Il comune può imporre un tempo più breve quando, per il cattivo stato dei pozzi neri, delle fosse settiche o di altri eventuali sistemi di smaltimento o per ragioni igienico-sanitarie, lo giudicasse necessario.

5. Presso gli Uffici tecnici comunali o quelli del gestore del S.I.I. viene tenuta, a libera visione del pubblico una idonea documentazione della rete fognaria in dotazione agli uffici tecnici.

6. Nel caso in cui siano presenti reti di acque bianche e nere interne alla proprietà privata queste saranno allacciate, previa verifica della loro idoneità, alle fognature corrispondenti, laddove esistenti,
7. Le suddette modalità si applicano anche nel caso di attivazione di nuovi collettori fognari.
8. In caso di inadempienza, le opere saranno eseguite dal gestore su disposizione del Comune a spese del proprietario.

#### **Art. 7 - Sversamento delle acque bianche e nere**

1. Nelle zone servite da reti fognarie separate per le acque bianche e nere è vietata la loro immissione nella fognatura non corrispondente.
2. Nelle zone servite da fognatura bianca o mista dimensionalmente idonea a ricevere le acque meteoriche è vietato convogliare acque bianche sugli spazi pubblici.

#### **Art. 8 - Trattamento di rifiuti liquidi e d'acque reflue**

E' vietato lo sversamento nella pubblica rete fognaria dei rifiuti liquidi e dei rifiuti costituiti da acque reflue, autotrasportati.

Il conferimento di rifiuti liquidi direttamente agli impianti di depurazione a mezzo autobotti è ammesso nel rispetto della normativa prevista ai sensi del D.Lgs. 22/97.

Il Gestore è, in ogni caso autorizzato, ai sensi dell'articolo 36 del D.Lgs. 152/99, ad accettare negli impianti di trattamento delle acque reflue urbane con caratteristiche e capacità depurative adeguate, e purchè provenienti dal medesimo ambito ottimale di cui alla legge 5 gennaio 1994 n. 36:

- a) rifiuti costituiti da acque reflue che rispettino i valori limite stabiliti per lo scarico in fognatura;
- b) rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche, previsti ai sensi del comma 4 dell'articolo 27 del D.Lgs. 152/99;
- c) materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria nonché quelli derivanti da altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nei quali l'ulteriore trattamento dei medesimi risulti tecnicamente o economicamente irrealizzabile;

Il Gestore dell'impianto di trattamento di rifiuti, costituiti da acque reflue, è soggetto agli obblighi di cui all'art. 12 del D.Lgs. 22/97.

#### **Art. 9 - Modalità di allaccio alla pubblica rete fognaria**

L'allacciamento di qualsiasi scarico alla pubblica rete fognaria, richiesto dietro presentazione della relativa domanda redatta su apposito modulo prestampato, corredata di tutti gli elaborati indicati, deve essere preventivamente autorizzato dal Comune.

La richiesta d'allacciamento per chi realizza nuove costruzioni d'edifici va presentata in concomitanza della richiesta del permesso di costruzione al Comune.

Il Gestore rilascerà il parere preventivo che formerà parte integrante della documentazione necessaria per il rilascio del permesso a costruire.

Salvo quanto diversamente indicato nel documento autorizzativo, le competenze e le responsabilità del Gestore circa l'allacciamento sono limitate al tratto situato in area pubblica, pertanto saranno a totale carico del richiedente le competenze e le responsabilità per tutti gli allacciamenti preesistenti alla data d'affidamento del servizio di fognatura realizzati da privati.

Le opere d'allacciamento, ricadenti sul suolo o nel sottosuolo pubblico, sono di norma eseguite direttamente dal Gestore o in sede di costruzione del collettore pubblico o successivamente su richiesta del richiedente l'allacciamento; in deroga a ciò il privato allacciando può essere autorizzato dal Gestore ad

eseguire in proprio le suddette opere secondo le indicazioni del Gestore.

Le opere d'allacciamento, ricadenti sul sottosuolo privato, sono eseguite direttamente dal privato. In talune occasioni il Gestore potrà accettare di eseguire in proprio le suddette opere applicando i relativi contributi. Qualora le opere di allacciamento siano eseguite direttamente dal privato richiedente, il Gestore stabilirà l'eventuale cauzione a garanzia della perfetta esecuzione dei lavori da versare al momento del ritiro dell'autorizzazione. Parimenti dovrà regolarizzare con il Comune, l'eventuale importo della tassa per l'occupazione di suolo pubblico da corrispondere, prima dell'inizio dei lavori, alla tesoreria dell'Amministrazione Comunale.

Qualora le tubazioni collocate nel sottosuolo pubblico non possono essere allacciate, neppure in via provvisoria, con la rete fognaria dell'utenza, il Gestore provvederà alla loro chiusura e piombatura fino a quando non sia possibile effettuare il collegamento.

#### **Art. 10 - Allacciamento di apparecchi e locali a quota inferiore del piano stradale**

Qualora i liquami provengano da utenza posta oltre 0.5 m sotto il piano stradale, e ad una quota finale della condotta di allacciamento tale che non sia possibile l'immissione per gravità nel ricettore, sarà a cura e carico del richiedente la realizzazione delle opere di sollevamento e di tutti gli accorgimenti tecnici e le precauzioni necessarie per evitare rigurgiti o inconvenienti causati dalla pressione della fognatura.

In tali casi, si deve prevedere l'installazione di un impianto di sollevamento, che abbia le seguenti caratteristiche:

- La portata massima delle apparecchiature di pompaggio non deve essere superiore del 25% della portata massima istantanea di scarico dichiarata nella domanda d'autorizzazione;
- La prevalenza deve essere adeguata alla quota d'immissione nella fognatura;
- Le acque di scarico devono essere pompate fino ad una vasca posta ad altezza pari a quella del piano stradale, collegata per caduta al collettore;
- Si deve obbligatoriamente predisporre un sistema di avviamento ed arresto automatico delle apparecchiature e un sistema di allarme che entri in funzione in caso di mancato funzionamento;
- Si deve obbligatoriamente installare idonea valvola di non ritorno o antiriflusso

In nessun caso è ammesso lo scarico dei reflui in recipienti diversi dalla fognatura. All'uopo possono essere imposte apparecchiature di sollevamento di riserva e/o adeguati volumi d'accumulo.

E' ammessa la riunione di più scarichi, a valle dei rispettivi pozzetti d'ispezione, prelievo e misura, in un unico impianto di sollevamento.

Incomberà esclusivamente al titolare dello scarico ogni e qualsiasi responsabilità per i danni che da questi scarichi potessero derivare al proprio immobile ed ai terzi per rigurgiti della pubblica rete fognaria.

#### **Art. 11 – Smaltimenti provvisori di acque reflue provenienti da insediamenti abitativi**

1. Il Comune, su parere del Gestore, potrà, in via del tutto eccezionale e provvisoria, consentire l'uso di sistemi particolari di scarico sul suolo o in corpi idrici superficiali per le acque reflue domestiche, solo ed esclusivamente se verrà constatata l'impossibilità di scaricare nella rete fognante o nel caso in cui il Comune, su parere del Gestore, ritenga il condotto della fognatura fronteggiante l'immobile inadatto, dal punto di vista idraulico, a ricevere le acque reflue o parte di esse.

2. Lo smaltimento dovrà avvenire in conformità di quanto previsto della delibera del C.I.T.A.I. del 4 febbraio 1977 nel caso di scarichi sul suolo (ove ammessi), o nel rispetto del regolamento provinciale e delle specifiche disposizioni regionali nel caso di recapito in acque superficiali.

3. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano anche agli scarichi assimilabili alle acque reflue domestiche.

4. Gli scarichi di cui al presente articolo dovranno essere comunque autorizzati dall'Autorità competente ai sensi dell'art. 45 del decreto legislativo 11.05.1999 n. 152 e s.m.i..

#### **Art. 12 - Autorizzazioni allo scarico provvisorie per cantieri di lavoro**

1. Al fine di evitare l'inquinamento, anche temporaneo, del suolo e/o dei corpi idrici superficiali, il Gestore potrà consentire lo sversamento in rete fognaria, laddove presente, dei reflui provenienti esclusivamente dai servizi igienici e dalle mense degli operai addetti ai cantieri di lavoro.

Laddove possibile, si imporranno allacciamenti utilizzabili in via definitiva dai costruendi stabili.

2. La richiesta di allacciamento e scarico provvisorio dovrà essere corredata da una relazione tecnica che documenti la qualità e la quantità giornaliera dello scarico.

#### **Art. 13 - Servitù fognaria**

1. Quando il proprietario di un fondo non ha la possibilità di effettuare lo scarico delle acque nere e meteoriche nella fognatura, se non attraverso proprietà altrui, e non è propenso ad utilizzare forme alternative di smaltimento ai sensi del precedente art. 6, potrà, a norma di legge, richiedere all'autorità giudiziaria, in caso di mancato accordo, la istituzione di una servitù di scarico coattivo ai sensi dell'art. 1043 del codice civile. Se il fondo servente è dotato di proprie canalizzazioni, il proprietario potrà impedire la costruzione di nuove condotte sul proprio fondo, consentendo l'immissione del refluo nelle proprie canalizzazioni, purché le stesse siano idonee allo scopo. In ogni caso i progetti per l'attraversamento devono essere sottoposti all'esame del gestore e dell'Ufficio tecnico comunale competente.

2. Nel caso di scarichi di acque reflue industriali o assimilabili alle domestiche, il proprietario richiedente la servitù dovrà dotarsi, a monte della confluenza dei reflui, di idoneo pozzetto di ispezione.

#### **Art. 14 - Allacciamento alla rete fognaria di stabilimenti industriali ed insediamenti con scarichi assimilabili alle acque reflue domestiche**

Gli scarichi provenienti da stabilimenti industriali e degli insediamenti con scarichi assimilabili alle acque reflue domestiche dovranno essere allacciati alla fognatura mediante tubazioni distinte separate da tutte le altre. Dovranno inoltre, essere dotati di pozzetti secondo le indicazioni dell'allegato 1.

#### **Art. 15 - Scarichi tassativamente vietati**

Fermo restando le disposizioni relative ai limiti di accettabilità previsti è tassativamente vietato scaricare nella rete fognaria reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per il personale operante nelle reti fognarie e negli impianti di trattamento e per i manufatti fognari e i relativi impianti terminali o che possano ostacolare il regolare deflusso dei reflui nei tratti di fognatura di competenza pubblica.

In particolare è vietato lo scarico di:

- a) benzina, benzene ed in genere idrocarburi alifatici ed aromatici e loro derivati e comunque sostanze liquide, solide, gassose, in soluzione od in sospensione che possano determinare condizioni di esplosività od infiammabilità nel sistema fognario;
- b) ogni quantità di petrolio e prodotti raffinati del medesimo o prodotti derivanti da oli da taglio che possano formare emulsioni stabili con l'acqua;
- c) sostanze tossiche o che potrebbero causare la formazione di gas tossici, quali, ad esempio, ammoniaca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc;
- d) sostanze tossiche, biocumulabili e persistenti che possano, anche in combinazione con le altre sostanze reflue, costituire pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente o che possano comunque pregiudicare il buon andamento del processo depurativo degli scarichi;
- e) reflui aventi acidità tale da presentare caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture

- fognarie e di pericolosità per il personale addetto alla manutenzione e gestione delle stesse;
- f) reflui aventi alcalinità tale da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti sostanze che, a temperatura compresa fra i 10 ed i 35°C possono precipitare, solidificare o divenire gelatinose;
  - g) ogni sostanza assimilabile ad un rifiuto solido (rottami, carcasse di animali, fanghi di risulta da trattamento di depurazione, stracci, piume, paglie, peli, carnicci, rifiuti triturati ecc.);
  - h) reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire rischio per le persone e gli animali esposti alle radiazioni e per l'ambiente;
  - i) acque provenienti da cabine di verniciatura, morchie ed oli esausti, fanghi organici ed inorganici, acque provenienti da bagni di fosfosgrassaggio e comunque reflui ad elevato contenuto di sostanze non degradabili biologicamente;
  - l) reflui aventi temperature superiori a 35°C;
  - m) Non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura, ad eccezione di quelli organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione umana, misti ad acque domestiche, trattati mediante apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari che ne riducano la massa in particelle sottili, previa verifica tecnica degli impianti e delle reti da parte dell'ente gestore.

L'inosservanza degli elencati divieti espone l'autore del fatto a rispondere nei confronti del Comune e del Gestore, dei danni causati a persone e cose ai sensi dell'art. 2043 del codice civile, ferme restando le sanzioni penali ed amministrative di cui alla legislazione vigente in materia.

#### **Art. 16 - Scarichi derogabili**

Per i seguenti settori industriali è consentito lo scarico tal quale in pubblica fognatura, per i parametri facilmente biodegradabili, in deroga alla Tab. 3 del D.Lgs. 152/99:

- Trasformazione del latte;
- Lavorazione degli ortofrutticoli;
- Lavorazione ed imbottigliamento delle bevande analcoliche;
- Trasformazione della patata;
- Industria della carne;
- Industria della birra;
- Produzione di alcool e bevande alcoliche;
- Lavorazione di alimenti per animali provenienti da prodotti vegetali;
- Lavorazione di gelatina e colla base a base di pelli ed ossa;
- Fabbriche di malto;
- Industria di trasformazione del pesce;
- Altre attività industriali con scarichi facilmente biodegradabili comprese le attività commerciali e di servizio.

Tali scarichi per essere concessi in deroga dovranno soddisfare le condizioni dettate dall'art. 33 del D.Lgs 152/99 e dell'art. 14 del presente regolamento fino a quando il Gestore non fisserà i parametri tabellari e le seguenti altre indicazioni:

- Lo scarico sia conforme a quanto indicato nelle prescrizioni tecniche emanate dal Gestore;
- Lo scarico sia conforme in qualità e quantità ai valori limiti di emissione stabiliti dal Gestore;
- L'impianto ricettore sia in grado di rispettare i parametri tabellari fissati allo scarico;
- Gli scolmatori di piena di eventuali impianti di sollevamento a servizio della condotta di captazione del percolato, devono attivarsi per livelli di diluizioni nel rispetto della normativa vigente.

### **Art. 17 - Impianti di pretrattamento**

Gli impianti di pretrattamento adottati od eventualmente prescritti dal Comune, previo parere del Gestore, agli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue industriali hanno lo scopo di perseguire i seguenti fini:

- a) proteggere la salute del personale operante nelle reti fognarie e negli impianti di trattamento;
- b) garantire che le reti fognarie, gli impianti di trattamento delle acque reflue e le attrezzature connesse non siano danneggiate;
- c) garantire che il funzionamento dell'impianto di trattamento delle acque reflue ed il trattamento dei fanghi non siano intralciati;
- d) garantire che gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento non abbiano conseguenze negative sull'ambiente e non incidano sulla conformità delle acque recipienti alle disposizioni vigenti;
- e) garantire che i fanghi possano essere smaltiti senza pericolo in modo accettabile dal punto di vista ambientale;

Tali impianti devono essere mantenuti attivi ed efficienti.

## **TITOLO III.**

### **PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO E RELATIVA DISCIPLINA**

#### **Art. 18 - Necessità dell'autorizzazione allo scarico**

1. Tutti gli scarichi immessi nella rete fognaria devono essere preventivamente autorizzati ai sensi dell' art. 45 del decreto 11. 05 .1999 n .152 e s.m.i.

2. In deroga al comma 1 gli scarichi di acque reflue domestiche ed assimilabili alle acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell'osservanza del presente regolamento. Gli interessati devono presentare al Comune in sede di richiesta di allacciamento alla rete fognaria una idonea documentazione tecnica che certifichi l'assimilabilità dello scarico alle acque reflue domestiche secondo quanto riportato nel presente Regolamento.

#### **Art. 19-Limiti di accettabilità e prescrizioni per gli scarichi di acque reflue industriali che s'immettono nella pubblica rete fognaria sprovvista di impianto di depurazione**

Il recapito nelle pubbliche reti fognarie dei territori Comunali non affluenti ad impianto di depurazione terminale è soggetto alle seguenti norme.

Gli scarichi di acque reflue industriali limitatamente a quelle assimilabili alle acque reflue domestiche, devono essere sottoposti, sin dal momento di attivazione dello scarico, se non ancora allacciati alla pubblica rete fognaria, ed entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, se già allacciati, ad un trattamento che consenta di ottenere livelli di depurazione non inferiori a quelli conseguibili attraverso le operazioni di separazione meccanica dei solidi sospesi e di digestione anaerobica dei fanghi come realizzato con le tradizionali pratiche d'uso delle fosse tipo Imhoff.

Tutti gli scarichi delle acque reflue industriali devono comunque rispettare i limiti qualitativi dell'allegato 5 del D.Lgs. 152/99.

Possono derogare da tale obbligo, su autorizzazione:

- Gli insediamenti esistenti, di tipo residenziale da servizi e gli edifici in cui si svolgono attività commerciali o industriali, o sottoposti a ristrutturazione che non dispongano di spazio sufficiente per l'apposizione dei suddetti sistemi di trattamento nel rispetto delle norme tecniche delle distanze previste nel vigente R.E.C.

La sussistenza di tale condizione dovrà essere certificata in sede di richiesta dell'autorizzazione allo scarico da un tecnico abilitato, mediante relazione di calcolo.

Sono fatte salve le prescrizioni che regolamentano lo smaltimento dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. 22/97 per quelle a base non acquosa.

**Art. 19bis – Limiti di accettabilità e prescrizioni per gli scarichi di acque reflue Industriali che recapitano nella pubblica rete fognaria munita di impianto di depurazione completo di trattamento secondario**

Il recapito di scarichi d'acque reflue industriali da parte degli edifici in cui si svolgono attività commerciali o industriali, nuovi ed esistenti nelle pubbliche reti fognarie del territorio comunale munite d'impianto di depurazione terminale completo di trattamento secondario è soggetto alle seguenti norme e prescrizioni:

1) ai limiti della tabella 3 dell'allegato 5 del D.Lgs. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni o, in relazione alle potenzialità dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane, per i soli parametri in essa riportati, ai valori limite di emissione proposti dal Gestore dell'impianto di depurazione ed approvato dalla autorità competente di cui al comma 1 dell'art. 33 del D.Lgs. n. 152/99 e s.m..

Nel caso di scarico in Tabella 3 modificata, il Comune, sentito il Gestore, può imporre, a spese dell'utente, l'installazione di un misuratore del volume del refluo direttamente scaricato ritenuto idoneo dal Comune.

2) qualora nello scarico siano presenti sostanze tossiche, persistenti o bioaccumulabili, l'autorità competente in sede di rilascio dell'autorizzazione può fissare, valori-limite di emissione più restrittivi di quelli stabiliti nell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/99 secondo quanto riportato nel presente Regolamento;

In relazione alla ricettività idraulica della pubblica rete fognaria nonché al livello di saturazione dell'impianto di depurazione terminale, il Comune, su parere del Gestore, potrà imporre nel provvedimento autorizzativo rilasciato, limiti quantitativi giornalieri allo scarico, anche diversificati nelle 24 ore, nonché ulteriori prescrizioni atte a salvaguardare le succitate infrastrutture.

Le acque di scarico provenienti da utilizzazioni civili all'interno dell'insediamento (bagni, cucine) dovranno essere di norma, tenute separate da quelle provenienti dal processo produttivo e recapitate nella pubblica rete fognaria nel rispetto delle norme previste per gli scarichi d'acque reflue domestiche nel presente Regolamento

**Art. 20 - Autorità competente**

Il Comune è l'autorità competente ai sensi del L. R. 60/2001 al rilascio dell'autorizzazione allo scarico e alle ammissioni al servizio di fognatura e depurazione previa istruttoria e parere del Gestore.

**Art. 21 - Ammissione al servizio di insediamenti abitativi esistenti**

I titolari di scarichi provenienti da insediamenti abitativi (acque reflue domestiche) che, all'entrata in vigore del presente regolamento, già recapitano nella rete fognaria, si intendono tacitamente ammessi al servizio di fognatura e depurazione purché rispettino quanto previsto dal presente regolamento. Il Comune, tramite il Gestore, si riserva di accertare l'efficienza dell'allacciamento e di richiedere specifica documentazione,

**Art. 22 - Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali esistenti**

1. I titolari di scarichi provenienti da stabilimenti industriali che all'entrata in vigore del presente regolamento, recapitano nella rete fognaria con autorizzazione provvisoria tacita, devono entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento richiedere l'autorizzazione allo scarico nei modi previsti dallo stesso.

### **Art. 23 Ammissione al servizio di fognatura e depurazione per insediamenti abitativi nuovi**

I titolari degli scarichi provenienti da insediamenti abitativi nuovi sono tenuti a richiedere l'ammissione al servizio di fognatura e depurazione prima di attivare gli scarichi medesimi. La richiesta deve essere presentata all'autorità comunale contestualmente alla richiesta di permesso a costruire. L'ammissione è concessa contestualmente al permesso di allaccio alla rete fognaria, sulla base della istruttoria tecnica eseguita dal Gestore.

### **Art. 24 - Autorizzazione allo scarico di acque reflue di nuovi insediamenti industriali**

1. Le autorizzazioni allo scarico nella rete fognaria di acque reflue dovranno essere rilasciate in conformità a quanto disposto dal decreto 11.05.1999 n. 152 e s.m.i.

### **Art. 25 - Validità delle autorizzazioni allo scarico**

1. Le autorizzazioni di cui all'articolo precedente verranno rilasciate in forma provvisoria e solo dopo l'accertamento analitico dello scarico in forma definitiva.

2. Le suddette autorizzazioni hanno validità quadriennale e sono soggette a rinnovo.

3. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo.

4. Al rinnovo delle autorizzazioni allo scarico, sono soggetti anche gli stabilimenti industriali già esistenti ed autorizzati alla data di entrata in vigore del decreto 11.05.1999 n. 152 e s.m.i., secondo le modalità indicate all'art. 62 del decreto stesso.

5. I titolari degli insediamenti di qualsiasi tipo allacciati alla rete fognaria che siano soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento, o ristrutturazione o la cui attività sia trasferita in altro luogo successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento devono richiedere, prima dell'attivazione degli scarichi, una nuova autorizzazione all'autorità competente ai sensi dell'art. 14, nei modi previsti dal presente regolamento.

### **Art. 26 – Istruttoria**

1. Il Responsabile Tecnico nominato dal Gestore provvederà ai sensi dell'art. 5 della legge n. 241/90, ad assegnare a sé o ad altro dipendente del Servizio la responsabilità del procedimento. Il Responsabile del Procedimento nominerà, a sua volta, un istruttore.

2. L'unità organizzativa, il nominativo del Responsabile del Procedimento, il nominativo dell'istruttore ed il riferimento telefonico devono essere riportati su tutti gli atti inerenti all'istruttoria e comunicati, a richiesta, ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241/90, a chiunque vi abbia interesse. Tutti gli atti con l'esterno inerenti all'istruttoria saranno a firma del Responsabile del Procedimento.

L'unità organizzativa Responsabile del Procedimento provvederà ai seguenti adempimenti:

- a) Esame della domanda e della documentazione allegata e rilascio del relativo parere entro 30 gg..  
Qualora la documentazione presentata sia incompleta o erronea, si provvederà a richiedere al soggetto interessato la documentazione ed i dati mancanti mediante comunicazione da inviare entro 30 giorni dal ricevimento della domanda. Nel caso la documentazione richiesta non sia inviata entro 60 giorni dalla ricezione della citata comunicazione, l'istanza sarà archiviata. Qualora dovesse rendersi necessario acquisire maggiori precisazioni, il soggetto richiedente potrà essere convocato presso gli Uffici del Servizio;
- b) invio della documentazione all'A.R.T.A. competente per territorio (se necessario) per l'acquisizione del relativo parere sulla base delle normative tecniche vigenti;
- c) elaborazione del parere di merito e dello schema del provvedimento da parte dell'unità organizzativa responsabile del procedimento. In tale fase saranno quantificate, in via definitiva, le spese previste nel presente Regolamento.
- d) trasmissione al Sindaco dello schema del provvedimento autorizzativo, corredato dai pareri acquisiti.

### **Art. 27 – Determinazione autorizzativi**

1. Il Responsabile delegato ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e dell'art. 2 della L.R. 60/2001 e successive modifiche ed integrazioni, è competente ad emanare le singole determinazioni autorizzative. L'autorizzazione è rilasciata fatti salvi diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nullaosta o quant'altro necessario previsto dalla normativa vigente previa istruttoria della pratica con parere positivo rilasciato dal Gestore.
2. Il rilascio dell'autorizzazione dovrà avvenire entro 90 giorni dalla ricezione della domanda completa di tutta la documentazione prevista. Tale termine si sospende per il periodo intercorrente dalla richiesta del parere di cui all'art. 26, Comma 2b), alla sua relativa acquisizione da parte del Servizio. Qualora il predetto termine dei 90 giorni debba essere aumentato a causa di evidenti complessità dell'istruttoria e nel caso che debbano essere acquisiti pareri ulteriori da parte di altri Enti, il Responsabile del Procedimento provvederà a dare giustificazione del ritardo all'interessato mediante comunicazione scritta.
3. Qualora, per particolari e giustificati motivi, sia necessario acquisire ulteriore documentazione rispetto a quella iniziale, il termine generale sopra fissato, ricomincerà a decorrere dal momento della completa ricezione delle notizie o dei documenti richiesti.
4. L'autorizzazione deve, almeno, contenere:
  - a) l'individuazione del titolare dello scarico;
  - b) l'individuazione della rete fognaria, ricettore e depurazione;
  - c) gli elementi relativi all'individuazione dell'insediamento;
  - d) le prescrizioni per la tutela delle reti fognarie e depuratori;
  - e) per scarichi contenenti sostanze pericolose, l'eventuale installazione di specifici strumenti per il campionamento in automatico, le relative eventuali modalità di gestione nonché le modalità di conservazione dei risultati.
  - f) il rispetto dei limiti di accettabilità previste dalle normative per il tipo di scarico considerato;
  - g) la durata dell'autorizzazione.
5. Il Gestore può richiedere, in sede istruttoria, di far effettuare tutte le ispezioni ritenute necessarie ed il soggetto titolare si farà carico del pagamento delle eventuali spese per l'effettuazione dei controlli tecnici che saranno richiesti.
6. L'autorizzazione può essere sempre modificata in relazione a nuove normative tecniche o altre modifiche di legge oppure per prevenire o eliminare rischi o danni accertati in sede di controllo.

### **Art. 28 - Documentazione da allegare alla richiesta di autorizzazione allo scarico e di ammissione al servizio**

1. Alle richieste di autorizzazione allo scarico, di cui agli articoli precedenti, dovrà essere allegata, in duplice copia, la seguente documentazione a firma di un tecnico abilitato:
  - a) pianta generale della proprietà in scala 1:500;
  - b) pianta in scala 1: 100 del piano terreno fabbricato con l'indicazione della rete di distribuzione sotterranea, dall'immobile al punto di immissione, dalla quale risultino i diametri delle canalizzazioni, la pendenza, le bocche, i pozzetti d'ispezione, i sifoni e i dettagli relativi alla immissione nella fogna stradale e quant'altro può interessare il regolare funzionamento della condotta;
  - c) sezione longitudinale, in scala 1:100, dell'allaccio fognario dal pozzetto posto a base delle colonne discendenti fino alla rete fognaria;
  - d) pianta e sezioni, in scala adeguata, dei dettagli relativi all'immissione nella rete fognaria;
  - e) sezioni verticali del fabbricato dalle quali risultino chiaramente indicate le condotte di scarico e quelle di aerazione, i loro percorsi fino al piede del fabbricato e l'immissione nei pozzetti posti alla base delle colonne discendenti;
  - f) disegni dettagliati in scala 1:50 per eventuali impianti di sollevamento, di cui all'articolo 10 del presente

regolamento, qualora gli stessi si rendessero necessari per assicurare l'allontanamento delle acque sia bianche che nere;

g) relazione illustrativa per una completa comprensione del progetto e che faccia riferimento a disegni di cui ai punti precedenti, con le seguenti indicazioni:

- area complessiva della proprietà;
- superfici permeabili e impermeabili;
- numero, superficie e cubatura dei piani compreso quello terreno ed il sotto tetto se abitabile;
- tutti gli elementi necessari per la determinazione dei diritti dovuti al gestore;
- limitatamente agli stabilimenti industriali la tipologia dello scarico e le caratteristiche chimico fisiche e batterio logiche di esso (eseguite da specifico laboratorio autorizzato o presunte in sede progettuale per i nuovi stabilimenti industriali) nonché relazione tecnica sul ciclo lavorativo e relativo progetto;
- la fonte di approvvigionamento idrico;
- la quantità di acqua scaricata;
- progetto dell'eventuale impianto di pretrattamento o di depurazione.
- scheda tecnica;

2. L'autorità competente si riserva la facoltà di richiedere particolari costruttivi in scala maggiore, rilievi e documentazione di vario tipo ed eventuali ulteriori indagini anche dopo l'avvenuta autorizzazione allo scarico.

#### **Art. 29 - Diniego dell'autorizzazione per scarichi di acque reflue industriali**

L'autorizzazione allo scarico potrà essere negata:

- a) per quantitativi di acque bianche e/o nere incompatibili con la portata del collettore pubblico e/o con la potenzialità depurativa dell'impianto di trattamento degli scarichi;
- b) per acque reflue non conformi ai valori limite di emissione fissati dal presente regolamento;
- c) per realizzazioni di opere non conformi ai progetti approvati e/o alle prescrizioni date.

#### **Art. 30 - Revoca dell'autorizzazione allo scarico**

L'autorità competente può, in ogni momento, revocare l'autorizzazione allo scarico, qualora si riscontrassero superamenti dei valori limite di emissione previsti dal presente regolamento e riportati nell'autorizzazione allo scarico, oppure per accertate violazioni di cui al presente Regolamento.

#### **Art. 31 - Risparmio idrico**

1. I titolari degli insediamenti che intendano recapitare i propri scarichi in fognatura sono tenuti a rispettare fin dall'attivazione dello scarico, i criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua di cui alla delibera del C.I.T.A.I. del 4 febbraio 1977 per quanto compatibile con le nuove disposizioni di cui al decreto 11.05.1999 n. 152 e s.m.i..

In particolare essi dovranno:

- a) attuare scelte razionali dell'approvvigionamento idrico in relazione ai differenti impieghi, eventualmente diversificandone le fonti per garantire a ciascun uso la risorsa più idonea, soprattutto dal punto di vista della qualità;
- b) limitare progressivamente l'impiego di acqua di falda o di sorgente, utilizzando, qualora disponibili, approvvigionamenti alternativi ugualmente validi;
- c) limitare il prelievo dell'acqua di falda, ai fini del raffreddamento, tramite il riciclo della medesima o suo riutilizzo in altri impieghi successivi;

d) controllare la funzionalità delle reti di scarico. Le reti fognarie interne degli stabilimenti dovranno rispondere ad una razionale strutturazione in relazione ai diversi tipi di liquami adottati allo scarico; nella progettazione dovrà essere tenuta presente la possibilità di consentire agevolmente il recupero o il riutilizzo anche parziale delle acque usate; dovrà essere evitato l'inquinamento, anche accidentale, delle acque del ciclo naturale, sia meteoriche che della rete idrografica; dovranno predisporre adeguati sistemi di sicurezza, sulle reti, atti ad ovviare tempestivamente all'inconveniente di una accidentale messa fuori servizio dell'impianto di depurazione. Nei complessi produttivi esistenti, già allacciati alla rete fognaria, l'adeguamento dei servizi ai criteri sopra esposti, dovrà essere attuato progressivamente e comunque entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Il Comune rilascia il permesso a costruire se il progetto prevede l'installazione di contatori per ogni singola unità abitativa, nonché il collegamento a reti duali se disponibili.

3. E' fatto obbligo di installare contatori per il consumo dell'acqua in ogni singola unità abitativa nonché contatori differenziali per le attività produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano.

### **Art. 32 - Obbligo di installazione del contatore**

1. Tutti gli utenti della rete fognaria che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto, sono tenuti all'installazione ed alla verifica del buon funzionamento di strumenti di misura della portata delle acque prelevate, ritenuti idonei dal gestore.

2. Tali contatori devono essere installati a cura e a spese degli utenti a seguito di verifica dell'idoneità tecnica dell'apparecchio l'ente gestore procederà all'applicazione del sigillo di controllo.

3. Il contatore deve essere installato in posizione di facile accesso e reso disponibile alla lettura e ai controlli per la verifica della congruità dei consumi dichiarati e del suo buon funzionamento.

4. Il gestore può imporre, a spese dell'utente, una diversa collocazione del contatore, qualora esso venga a trovarsi in luogo poco adatto alla lettura ed alle verifiche di cui al comma precedente.

5. La manutenzione dei contatori deve essere effettuata a spese degli interessati, che sono altresì tenuti a segnalare tempestivamente al gestore guasti o blocchi.

6. Il Gestore potrà prescrivere l'installazione di strumenti per il controllo automatico degli scarichi potenzialmente pericolosi. Le spese di installazione e gestione sono a carico del titolare dello scarico.

### **Art. 33 - Controllo degli scarichi**

1. Per gli scarichi nella rete fognaria il gestore, ai sensi dell'articolo 26 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, organizza un adeguato servizio di controllo secondo le modalità previste nella convenzione di gestione.

2. Il soggetto incaricato del controllo è autorizzato a effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.

3. Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al decreto legislativo 11.05.1999 n. 152 e s.m.i., in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico, il Gestore, secondo la gravità dell'infrazione provvederà :

a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;

b) alla diffida contestuale proposta di sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestano situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;

c) alla proposta di revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinano situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

4. Il Comune provvederà ad adottare i provvedimenti del caso.

#### **TITOLO IV.** **DISCIPLINA DEGLI SCARICHI**

##### **Art. 34 - Scarichi di insediamenti abitativi**

Gli scarichi provenienti da insediamenti abitativi (acque reflue domestiche) sono ammessi nella rete fognaria senza che sia necessario alcun pretrattamento nelle reti fognarie dotate di depuratore centralizzato.

##### **Art. 35 - Scarichi di acque reflue assimilabili alle acque reflue domestiche**

Sono assimilabili alle acque reflue domestiche e quindi di norma accettati in fognatura senza obbligo di ottenimento dell'autorizzazione allo scarico, gli scarichi che presentano caratteristiche di seguito riportate e che abbiano portate compatibili con la rete fognaria ed il depuratore centralizzato.

##### **Art. 36 – Acque reflue domestiche**

Ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche i reflui di:

- a) imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del fondo o alla silvicoltura;
- b) imprese dedite ad allevamento di bestiame che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo funzionalmente connesso con le attività d'allevamento e di coltivazione del fondo, per ogni 340 chilogrammi d'azoto presente negli effluenti d'allevamento prodotti in un anno da computare secondo le modalità di calcolo stabilite dal D.Lgs 152/99 e successive modifiche;
- c) imprese dedite alle attività di cui ai punti a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente per almeno due terzi esclusivamente dall'attività di coltivazione dei fondi di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
- d) impianti d'acquacoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e si caratterizzino per una densità d'allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio d'acqua o in cui sia utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri il minuto secondo.
- e) aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale.

2. La qualità degli scarichi di cui al precedente comma deve essere verificata prima di ogni trattamento depurativo ed anteriormente alla miscelazione con acque che non richiedano trattamenti.

##### **Art. 37 - Scarichi di insediamenti adibiti ad attività sanitaria**

Gli scarichi provenienti da insediamenti adibiti ad attività sanitarie devono essere sottoposti, prima della loro immissione nella rete fognaria, a trattamenti di disinfezione.

##### **Art. 38 - Scarichi di acque reflue industriali**

1. I reflui provenienti da stabilimenti industriali possono essere immessi in fognatura solo se sono conformi ai valori limite di emissione fissati dalle tabelle del presente Regolamento.

2. Il Comune potrà imporre, previo parere motivato del Gestore, i valori limite di emissione più restrittivi, oppure limitare lo scarico a quantità che siano compatibili con la portata del collettore pubblico e/o con la potenzialità dell'impianto di depurazione centralizzato.

3. Gli scarichi devono essere resi accessibili per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo nel punto assunto per la misurazione. La misurazione degli scarichi, salvo quanto previsto al comma 3 dell'articolo 34 del decreto legislativo 11.05.1999 n. 152 e s.m.i., si intende effettuata subito a monte del punto di immissione in fogna.

4. Nei limiti della capacità residua di trattamento il Comune potrà autorizzare i titolari degli stabilimenti industriali che ne facciano richiesta, a scaricare in deroga alla tabella dei valori limite di emissione di cui al presente Regolamento, previo parere motivato da parte del Gestore.

#### **Art. 39 - Impianti di pretrattamento**

1. Il Comune, potrà imporre previo parere motivato del Gestore, l'installazione di adeguati sistemi di pretrattamento degli scarichi prima della loro immissione nella fognatura.
2. Gli impianti di pretrattamento degli scarichi adottati od eventualmente imposti agli stabilimenti industriali, devono essere mantenuti attivi ed efficienti secondo le prescrizioni del gestore,
3. Ogni disattivazione o fermo, anche accidentale, dovrà essere immediatamente comunicata al gestore.
4. La disattivazione dell'impianto di pretrattamento per lavori di manutenzione dovrà essere preventivamente concordata nei tempi e nei modi con il gestore,

#### **Art. 40 - Divieto di diluizione degli scarichi parziali e terminali**

1. I valori limite di emissione di cui al presente regolamento non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
2. Non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali contenenti le sostanze indicate ai numeri 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della tabella 5 dell'allegato 5 al D.Lgs. 152/99 e s.m.i., prima del trattamento degli scarichi parziali stessi per adeguarli ai limiti previsti dal presente decreto.
3. Il Comune, in sede di autorizzazione può prescrivere che lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di energia, sia separato dallo scarico terminale di ciascun stabilimento.

### **TITOLO V.** **MODALITA' TECNICHE DI ALLACCIAMENTO**

#### **Art. 41 – Generalità**

Il presente titolo regola gli allacciamenti degli scarichi nella rete fognaria, nonché le modalità di esecuzione dei lavori e le relative procedure cui sono tenuti i singoli utenti,

#### **Art. 42 - Scarichi provenienti da ogni tipo di insediamento**

1. I lavori relativi all'allacciamento di scarichi nella rete fognaria dovranno essere sempre autorizzati e dovranno essere eseguiti sotto il diretto controllo del gestore.
2. Tutti gli interventi su opere fognarie, da eseguirsi in sede stradale o in qualsiasi altro spazio pubblico, sia di costruzione che di manutenzione sono compiuti dal Gestore che può autorizzare il privato ad effettuare l'intervento sotto il proprio controllo.
3. Il diametro della condotta privata non dovrà eccedere il diametro degli imbrocchi predisposti o in ogni caso dovrà essere indicato dal gestore in assenza di tali imbrocchi.
4. Nel caso di realizzazione o di ripristino di fognature stradali il Gestore provvederà alle opere in sede stradale per la costruzione o il rifacimento degli allacci privati non idonei. Gli oneri derivanti da tali lavori sono a carico dell'utente.
5. Per gli scarichi di acque nere dovranno essere predisposti, prima dell'allacciamento, opportuni pozzetti sifonati secondo gli schemi definiti dagli allegati al presente Regolamento.

#### **Art. 43 - Prescrizioni tecniche**

1. Gli scarichi di acque nere di edifici con facciate prospicienti cortili o giardini devono essere allacciati mediante un'unica tubazione alla fognatura stradale, salvo casi eccezionali. Pertanto le diverse colonne verticali di scarico delle acque nere dovranno venire collegate, tramite reti interne, alla tubazione di uscita dotata di idoneo pozzetto, a doppio chiusino per le ispezioni, ubicato entro la proprietà privata.
2. Un altro pozzetto, per le ispezioni sulla tubazione di allacciamento, verrà ubicato in sede stradale o in marciapiede.

#### **Art. 44 - Allacciamenti di fabbricati insistenti lungo le vie private**

1. Alle disposizioni del presente regolamento sono soggetti anche gli stabili insistenti lungo le strade private. Queste verranno considerate, ai fini delle acque bianche, come cortili comuni agli stabili stessi.
2. Le condotte degli allacciamenti di detti stabili rimarranno, anche ai fini della manutenzione, di proprietà privata fino al punto di immissione nella rete fognaria, sempre sito al margine della pubblica via o in prossimità della condotta principale.
3. Tutti gli allacciamenti devono inoltre rispettare le analoghe norme previste per il collegamento alla rete fognaria.
4. Il gestore può costruire direttamente sia il collettore che gli allacciamenti, qualora gli interessati non provvedessero, addebitando agli stessi le relative spese.

#### **Art. 45 - Scarichi di acque reflue industriali e di acque reflue assimilabili alle domestiche**

1. I titolari di scarichi di acque reflue industriali e di acque reflue assimilabili alle domestiche dovranno realizzare i pozzetti in modo che siano ispezionabili ed atti al prelievo di campioni per il controllo dell'effluente.
2. In ogni caso, come previsto dalla normativa in vigore, a monte del pozzetto di campionamento non dovranno avvenire immissioni di acque allo scopo di diluire o modificare i parametri dell'effluente scaricato. I fognoli di allacciamento dovranno essere realizzati con tubazioni idonee.
3. Il gestore può imporre o consentire la unificazione di più scarichi omogenei prima dell'allacciamento, in questo caso ciascun titolare degli scarichi dovrà munirsi di apposito pozzetto di ispezione prima della confluenza degli scarichi stessi.

#### **Art. 46 - Proprietà delle opere di allacciamento e loro realizzazione**

1. Le opere di allacciamento, dalla rete fognaria sino ai pozzetti di allacciamento inclusi, sono di proprietà pubblica mentre dal pozzetto in poi sono di proprietà privata.
2. Il gestore, a spese del titolare dello scarico, realizza l'allacciamento alla fognatura, per la parte che ricade in suolo pubblico, e ne cura la manutenzione.

### **TITOLO VI.** **SCARICHI DI SOSTANZE PERICOLOSE**

#### **Art. 47 - Richiesta di autorizzazione allo scarico**

Le utenze con scarichi contenenti le sostanze di cui alla tabella 3/A dell' allegato 5 decreto 11.05.1999 n. 152 e s.m.i. derivanti dai cicli produttivi indicati nella stessa tabella devono fare specifica istanza di autorizzazione allo scarico al Comune.

#### **Art. 48 - Documentazione da allegare all'istanza di autorizzazione allo scarico**

1. L'istanza di autorizzazione allo scarico di cui all'articolo precedente dovrà essere corredata, oltre che dalla documentazione prevista del presente regolamento, da una relazione tecnica dalla quale si evinca:
  - a) la capacità di produzione del singolo stabilimento industriale che comporta la produzione e/o la trasformazione e/o l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella 3/a - allegato 5 - decreto 11.05.1999 n. 152 e s.m.i., ovvero la presenza di tali sostanze nello scarico. La capacità di produzione deve essere indicata con riferimento alla massima capacità oraria moltiplicata per un numero massimo di ore lavorative giornaliere e per numero massimo di giorni lavorativi;
  - b) il fabbisogno orario di acque nello specifico processo produttivo;
  - c) l'eventuale sistema di misurazione del flusso;
  - d) i mezzi tecnici impiegati nel processo produttivo e nei sistemi di scarico dei reflui per ridurre l'inquinamento;
  - e) i sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei valori limite di emissione di cui alla tabella 3/a.

#### **Art. 49 - Rilascio di autorizzazione allo scarico**

1. Il Comune rilascia l'autorizzazione allo scarico prescrivendo i valori limite di emissione in conformità alla tabella 3/a dell'allegato 5 al decreto 11.05.1999 n. 152 e s.m.i..
2. Per le sostanze indicate ai numeri 2, 4, 5, 12, 15 e 16 della tabella 5 dell'allegato 5, le autorizzazioni stabiliscono altresì la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità con quanto indicato nella stessa tabella.
3. Per le acque di processo contenenti le sostanze delle tabelle 3/ A e 5 dell'allegato 5, il punto di misurazione dello scarico si intende fissato subito dopo l'uscita dallo stabilimento o dall'impianto di trattamento che serve lo stabilimento medesimo. L'autorità Sanitaria Competente comunale, su proposta del gestore, può richiedere che tali scarichi parziali siano tenuti separati dallo scarico generale e trattati come rifiuti, ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche e integrazioni.
4. Il Comune rilascia l'autorizzazione per le sostanze della tabella 3/ A dell'allegato 5, redige un elenco delle autorizzazioni rilasciate, degli scarichi e dei controlli effettuati.
5. L'autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere richiesto il rinnovo. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata. Per gli scarichi di cui al presente articolo, il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza; trascorso inutilmente tale termine, lo scarico dovrà cessare immediatamente.

#### **Art. 50 - Norme aggiuntive di sicurezza**

Fatto salvo quanto disposto dai precedenti articoli del presente Regolamento il Comune, previo parere motivato del Gestore o l'Autorità Sanitaria competente, qualora insorgano condizioni tali da costituire pericolo per la salute pubblica o l'ambiente, potrà adottare ogni misura di sicurezza necessaria a bloccare e neutralizzare il pericolo, anche imponendo la cessazione dello scarico o dei valori limite di emissione più restrittivi.

### **Art. 51 - Disposizioni particolari per il controllo degli scarichi di sostanze pericolose**

I. Per gli scarichi contenenti le sostanze di cui alla tabella 3/ A e alla tabella 5 dell'allegato 5 l'autorità competente nel rilasciare l'autorizzazione può prescrivere su indicazione e parere del Gestore, a carico del titolare, l'installazione di strumenti di controllo in automatico, nonché le modalità di gestione degli stessi e di conservazione dei relativi risultati, che devono rimanere a disposizione delle Autorità competenti al controllo per un periodo non inferiore a tre anni dalla data di effettuazione dei singoli controlli.

2. Per tutto quanto non specificato si rimanda integralmente al decreto legislativo n. 11.05.1999 n. 152 e s.m.i.

## **TITOLO VII.** **DISPOSIZIONI FINANZIARIE**

### **Art. 52 - Tariffa per i servizi di depurazione e fognatura**

1. Per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque di rifiuto provenienti dai fabbricati, ivi inclusi stabilimenti e opifici industriali a qualsiasi uso adibiti, è dovuto, al gestore, il pagamento del corrispettivo di cui agli articoli 13 e 14 della legge 05.01.1994 n. 36 e s.m.i..

2. La quota di tariffa riferita al servizio di fognatura e di depurazione è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi. I relativi proventi affluiscono in un fondo vincolato e sono destinati esclusivamente alla realizzazione e alla gestione delle opere e degli impianti centralizzati di depurazione.

3. Gli utenti tenuti all'obbligo di versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura, di cui al comma 1, sono esentati dal pagamento di qualsivoglia altra tariffa eventualmente dovuta al medesimo titolo ad altri enti.

### **Art. 53 - Tariffa dovuta per gli scarichi di acque reflue domestiche ed acque reflue assimilabili alle domestiche**

1. Al fine della determinazione della quota tariffaria di cui all'articolo precedente per le utenze con scarichi di acque reflue domestiche (insediamenti abitati vi) ed assimilabili alle domestiche, il volume dell'acqua scaricata è determinato in misura pari al 100% del volume di acqua fornita, prelevata o comunque accumulata.

2. gli utenti che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto devono fare denuncia del volume di acqua prelevato, nei termini e secondo le modalità stabilite dal Gestore.

3. Gli utenti di cui al comma 2, per la determinazione della quantità di acqua prelevata hanno l'obbligo di dotarsi di idoneo strumento di misura della portata delle acque prelevate. Tale strumento deve essere ubicato in luogo accessibile per la lettura ed il controllo.

## **TITOLO VIII.** **SANZIONI, DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

### **Art. 54 - Sanzioni**

1. Per la violazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 11.05.99 n. 152 e s.m.i. in materia di tutela delle acque dall'inquinamento si applicano le sanzioni amministrative e penali previste agli articoli 54, 58 e 59 del decreto stesso.

2. Per quanto non espressamente riportato ai commi precedenti di questo articolo si applicano le sanzioni amministrative e penali previste dalle norme e dalle disposizioni applicabili caso per caso che qui si intendono espressamente richiamate.

**Art. 55 - Disposizioni transitorie**

1. I titolari degli scarichi, con effluenti o allacciamenti difformi dalle prescrizioni tecniche e dai valori limite di emissione stabiliti dal presente Regolamento, dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni ed inviare al Comune un progetto che illustri i trattamenti da applicare ai reflui, le modifiche da apportare alle reti interne ed agli allacciamenti, ecc... ed i tempi tecnici previsti per l'esecuzione di tali interventi.
2. Gli interventi di adeguamento degli scarichi alle disposizioni del presente Regolamento dovranno essere comunque conclusi entro i termini temporali riportati nei precedenti articoli e/o previste dalle normative vigenti dalla data di presentazione, da parte dei soggetti obbligati, dei progetti indicati nel comma precedente.
3. Per quanto non espressamente previsto al presente articolo si dovrà fare riferimento al regime transitorio di cui all' art. 62 del decreto legislativo 11.05.99 n. 152 e s.m.i..

**Art. 56 – Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento dei servizi di fognatura e depurazione, si applicano le leggi generali e speciali in materia, nonché i regolamenti di edilizia, di igiene e di polizia urbana.

**Art. 57 - Entrata in vigore**

Il presente Regolamento approvato dall' Assemblea dell'Ente d'Ambito entrerà in vigore dopo l'affissione per quindici giorni consecutivi agli albi comunali e provinciali.

## Allegato 1

### ALLACCIAMENTI FOGNARI – ALTRI INTERVENTI CONTO TERZI MODALITA' COSTRUTTIVE – CONTRIBUTI FORFETTARI

#### INDICE

1.	Introduzione ..	2
2.	Definizioni.....	2
3.	Limiti dell'intervento del gestore .....	4
3.1.	3.1 - Attività incluse nelle prestazioni del Gestore.....	4
3.2.	3.2 - Attività escluse dalle prestazioni del Gestore.....	4
4.	Criteri per la determinazione del contributo. ....	4
5.	Contributo per la realizzazione di un nuovo allacciamento.....	5
6.	Contributo per la realizzazione di modifica di un allacciamento .....	6
7.	Contributo per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico o di attestazione di scarico di acque reflue domestiche e assimilabili .....	6
8.	Contributo per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico .....	7
9.	Modifica di titolarità dello scarico .....	7
10.	Contributo per l'estensione o lo spostamento di una fognatura comunale esistente .....	7
11.	Contributo per il parere preventivo d'accettabilità.....	8
12.	Contributo per richieste particolari .....	11
12.1.	12.1 - Prestazioni previste nel regolamento ma d'entità maggiore.....	11
12.2.	Prestazioni non previste nel presente disposto.....	11
12.3.	Modalità di calcolo del contributo analitico.....	11
13.	determinazione dell'entità del contributo.....	11
14.	Criteri di progettazione per un allacciamento.....	11
14.1.	Localizzazione dei manufatti .....	12
14.2.	Requisiti.....	14
14.3.	Pressioni nel sistema di scarico .....	14
14.4.	Principio di funzionamento .....	14
14.5.	Portata massima da smaltire.....	14
14.6.	Pozzetto di ispezione, misura e prelievo .....	14
14.7.	Tubazione .....	16
14.8.	Innesto .....	16
14.9.	Pozzetto di innesto .....	16
14.10.	Pezzi speciali per l'innesto .....	16
15.	Prescrizioni di posa .....	17
15.1.	Tubazione .....	17
15.2.	Raccordi, curve, e pezzi speciali.....	17
15.3.	Cambiamenti di direzione .....	17
16.	Materiali e componenti degli allacciamenti.....	17
16.1.	Rispondenze a norme.....	17
16.2.	Caratteristiche dei materiali .....	17
16.3.	Caratteristiche dei componenti.....	17
17.	Collaudo .....	18
17.1.	Oggetto e scopo.....	18
17.2.	Prove e verifiche in corso d'opera.....	18
17.3.	Prove e verifiche finali .....	18
17.4.	Prove di tenuta dell'acqua.....	18
18.	Criteri di manutenzione.....	18

## 1. INTRODUZIONE

Il documento, fa riferimento al Regolamento fognatura e depurazione e si applica agli allacciamenti che immettono nella fognatura comunale e nella fognatura realizzata da privati e che trasportano:

- . gli scarichi di acque reflue classificati nel "Regolamento fognatura e depurazione" del Gestore;
- . gli scarichi dell'acqua meteorica incidenti sulle coperture di edifici, strade di accesso e cortili nell'ambito della proprietà privata.

L'immissione di acqua meteorica nella fognatura è consentita solo per acqua direttamente incidente sulle superfici urbanizzate: tetti, strade, piazze e simili; l'acqua meteorica incidente sulle superfici non urbanizzate deve essere di regola smaltita nel reticolo di corpi idrici superficiali: fossi, canali e simili.

Le reti per gli scarichi privati, sia per acqua usata che per acqua meteorica, sono escluse dal presente documento; esse infatti sono considerate opere di edilizia e pertanto soggette alle disposizioni del "Regolamento edilizio comunale".

Le norme di seguito riportate, indicano i criteri per determinare i contributi che i titolari di scarichi d'acque reflue domestiche e industriali devono corrispondere al Gestore per il rilascio delle prescritte autorizzazioni e le prescrizioni tecniche da rispettare nella realizzazione delle opere idrauliche, di scavo e rinterro.

La natura delle prestazioni richieste è stata così distinta:

- a) rilascio dell'autorizzazione e realizzazione di un allacciamento;
- b) realizzazione di modifica di un allacciamento;
- c) rilascio dell'autorizzazione allo scarico;
- d) rinnovo dell'autorizzazione allo scarico;
- e) cambio di titolarità dello scarico;
- f) estensione e spostamento della pubblica rete fognaria esistente al fine di eseguire quanto indicato al punto "a";
- g) rilascio del parere preventivo d'accettabilità.

## 2. DEFINIZIONI

Le definizioni sotto riportate si riferiscono soltanto ai termini usati nel testo del presente documento.

**Allacciamento:** impianto su proprietà pubblica e/o privata per lo scarico d'acqua reflua di un insediamento che comprende, tra l'altro, la tubazione d'allacciamento a valle del pozzetto e l'innesto con la fognatura.

**Acqua meteorica:** acqua di pioggia direttamente incidente sulle superfici urbanizzate ed anche acqua della stessa origine che provenendo da altre aree circostanti può interessare le medesime superfici per scorrimento superficiale.

**Acqua usata:** acqua la cui natura è modificata per effetto della sua utilizzazione

**Canale di raccolta (gronda):** tubazione su proprietà privata normalmente di forma semicircolare, aerea, collegata ai pluviali di un insediamento.

**Camera di ispezione, di raccordo e di lavaggio:** manufatto facente parte della fognatura comunale o della fognatura realizzata da privati.

**Camera di immissione:** manufatto facente parte della fognatura realizzata da privati costruito su proprietà pubblica nell'immissione con la fognatura comunale.

**Collettore di scarico per acqua meteorica:** tubazione su proprietà privata, a sviluppo orizzontale, interrata, compresa tra l'insediamento e l'allacciamento.

**Collettore di scarico per acqua usata:** tubazione su proprietà privata, a sviluppo orizzontale, interrata, compresa tra l'insediamento e l'allacciamento.

**Colonna di scarico:** tubazione su proprietà privata a sviluppo verticale che collega una o più diramazioni di scarico di acqua usata al collettore di scarico.

**Diramazione di scarico:** tubazione su proprietà privata che collega uno o più apparecchi sanitari sino alla colonna di scarico.

**Fognatura esterna realizzata da privati:** fognatura che dovrà essere ceduta al soggetto pubblico per la raccolta ed il trasporto dell'acqua reflua.

**Fognatura interna realizzata da privati:** fognatura che non dovrà essere ceduta al soggetto pubblico per la raccolta ed il trasporto dei reflui.

**Fognatura per l'acqua meteorica:** insieme di opere necessarie per la raccolta ed il trasporto dell'acqua meteorica.

**Fognatura per l'acqua usata:** insieme di opere necessarie per la raccolta ed il trasporto dell'acqua usata.

**Fognatura realizzata da privati:** insieme delle opere private (che possono essere cedute o non cedute a soggetto pubblico) necessarie per la raccolta ed il trasporto dei reflui a servizio d'insediamenti previsti in piani di lottizzazione.

**Immissione:** connessione tra la fognatura realizzata da privati e la fognatura comunale.

**Pozzetto - camera d'ispezione, misura e prelievo:** manufatto o insieme di manufatti facenti parte dell'allacciamento ubicato all'interno e/o all'esterno della proprietà privata per il controllo quali - quantitativo dell'acqua reflua e per il prelievo dei campioni.

**Pozzetto d'innesto:** manufatto facente parte dell'allacciamento posto sopra l'innesto con la fognatura.

**Pubblica rete fognaria:** insieme delle opere di proprietà pubblica necessarie per la raccolta ed il trasporto dei reflui a servizio d'insediamenti, strade, piazzali secondo quanto indicato nel Regolamento di fognatura e depurazione.

**Pluviale:** tubazione su proprietà privata a sviluppo verticale che collega uno o più canali di raccolta con il collettore di scarico per acqua meteorica.

**Rete per lo scarico privato di acqua meteorica:** insieme delle opere su proprietà privata per lo scarico dell'acqua meteorica che comprende, tra l'altro, canali di raccolta, pluviali, collettori di scarico.

**Rete per lo scarico privato di acqua usata:** insieme delle opere su proprietà privata per lo scarico dell'acqua usata che comprende, tra l'altro, diramazioni di scarico, colonne di scarico, collettori di scarico.

**Sifone:** dispositivo che assicura una tenuta idraulica nei confronti dei gas presenti in un sistema di scarico senza impedire il passaggio dell'acqua.

**Sistema di scarico:** impianto su proprietà privata e pubblica per lo scarico di acqua reflua che comprende la rete per lo scarico di acqua usata, la rete per lo scarico di acqua meteorica, l'allacciamento.

**Tubazione d'allacciamento:** tubazione di scarico su proprietà pubblica e/o privata a sviluppo orizzontale, interrata, compresa tra il pozzetto d'ispezione sifonato e l'innesto con la fognatura su cui convoglia l'acqua reflua.

### 3. LIMITI DELL'INTERVENTO DEL GESTORE

Le seguenti disposizioni indicano:

- i criteri per determinare i contributi che i titolari di scarichi d'acque reflue domestiche ed industriali che s'immettono nella pubblica rete fognaria devono corrispondere al Gestore per il rilascio delle prescritte autorizzazioni e per la realizzazione delle opere idrauliche, di scavo e rinterro in base alla natura delle prestazioni richieste ed alla loro entità;

gli interventi che il Gestore s'impegna ad effettuare a fronte dei contributi corrisposti.

### **3.1. 3.1 - Attività incluse nelle prestazioni del Gestore**

- a) I sopralluoghi previsti nelle prescrizioni tecniche degli allegati I e II del regolamento.
- b) Le opere idrauliche necessarie per realizzare o modificare un allacciamento esistente e per estendere e spostare la fognatura comunale esistente.
- c) Le opere edili, gli scavi ed i rinterri necessari per quanto detto al punto b) previsti su suolo pubblico.
- d) L'autorizzazione, da parte dell'Ente proprietario o concessionario, a manomettere il suolo pubblico su cui deve essere realizzato lo scavo.

### **3.2. 3.2 - Attività escluse dalle prestazioni del Gestore**

- a) Le opere edili su proprietà privata non vengono realizzate dal Gestore se non in casiste particolari: in tal caso le opere di scavo e di rinterro su proprietà privata sono comprese secondo le modalità ed i materiali previsti nel capitolato speciale e nell'elenco prezzi con cui il Gestore effettua e/o affida i lavori ad imprese esterne.  
Necessità particolari del cliente dovranno essere soddisfatte dal medesimo a propria cura e spese previo accordo con il Gestore.
- b) La realizzazione e la modifica di un allacciamento con diametro superiore a quanto indicato ai punti 5 e 6 del presente disposto, l'estensione o lo spostamento della fognatura comunale esistente con diametro superiore a quanto indicato al successivo punto 10. Il contributo per queste prestazioni è definito secondo le modalità indicate al punto 12.
- c) La fornitura di qualunque materiale non strettamente necessario per l'esecuzione dell'intervento.
- d) Certificati di analisi dei reflui e documentazione varia necessaria per la richiesta di autorizzazione allo scarico
- e) Eventuali tributi richiesti dai proprietari dei suoli.
- f) Quant'altro non specificato nel presente documento.

## **4. CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO**

- a) Il contributo per il rilascio delle autorizzazioni e per la realizzazione delle opere richieste sono a fondo perduto.
- b) Il contributo per la realizzazione delle opere oggetto della prestazione richiesta, è determinata forfaitariamente.
- c) Il contributo per le autorizzazioni e per le prestazioni richieste sarà periodicamente aggiornato per tenere conto esclusivamente dell'aumento dei prezzi per la mano d'opera, il materiale, lo scavo e varie (permessi di manomissione suolo pubblico, ecc.) verificate si nell'ultimo anno d'attività.
- d) Il contributo versato dal cliente è quello stabilito dal Gestore per il giorno in cui è effettuato il versamento e non per il giorno in cui è effettuata la richiesta d'intervento.

- e) Tutte le autorizzazioni saranno rilasciate dopo il pagamento del 100% del relativo contributo e dell'eventuale cauzione
- f) Tutti gli interventi saranno realizzati dopo il pagamento per intero del contributo.
- g) Non sono previste riduzioni di contributo nel caso in cui siano richiesti contemporaneamente interventi relativi al servizio fognatura ed agli altri servizi gestiti dal Gestore.

## 5. CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO

L'autorizzazione all'allacciamento è necessaria sia al titolare di uno scarico d'acque reflue domestiche, sia al titolare di uno scarico d'acque reflue industriali. La procedura da seguire è indicata nella tabella 1 ed è funzione della tipologia di allaccio da realizzare.

Tabella 1: Procedura da seguire per le autorizzazioni all'allaccio.

TIPOLOGIA DI ALLACCIO	NOTE	PROCEDURA
Scarichi da insediamenti di tipo residenziali		Scheda A-A Scheda A-B
Scarichi di acque reflue industriali su pubblica fognatura		Scheda B-A Scheda B-B
Su fognatura interna privata che recapita in pubblica fognatura	Tutte le opere e le autorizzazioni sono a cura e carico del titolare della fognatura secondo le prescrizioni tecniche allegare al presente regolamento (allegati I e II. Per questo tipo d'opere non è richiesta l'"autorizzazione all'allacciamento" e pertanto non si deve versare alcun contributo.	
Fognatura interna privata su pubblica fognatura	La realizzazione delle opere è subordinata al "Parere preventivo d'accettabilità" che funge anche da "Autorizzazione all'allacciamento" della fognatura interna privata alla pubblica rete fognaria.	Scheda C-A Scheda C-B
Allacciamenti che insistono su fognature esterne private realizzati contemporaneamente alle fognature	Le opere sono eseguite, di norma del Gestore con i costi a carico del richiedente; eccezionalmente e, solo su esplicita autorizzazione del Gestore, il richiedente può eseguire direttamente le opere d'allacciamento.	Scheda A-A Scheda A-B Scheda B-A Scheda B-B
Allacciamenti che insistono su fognature esterne private realizzati successivamente alla fognatura	Segue l'ter relativo a "Scarichi da insediamenti di tipo residenziali" e "Scarichi di acque reflue industriali su pubblica fognatura.	Scheda A-A Scheda A-B Scheda B-A Scheda B-B
Fognatura esterna privata sulla pubblica rete fognaria	La realizzazione delle opere è subordinata al "Parere preventivo d'accettabilità" che funge anche da "Autorizzazione all'allacciamento" della fognatura esterna privata alla pubblica rete fognaria.	Scheda C-A Scheda C-B

Le opere per l'allaccio alla pubblica fognatura di una fognatura interna o esterna privata su suolo privato sono eseguite a cura e spese del richiedente e devono essere eseguiti secondo le prescrizioni tecniche allegare al regolamento di fognatura e depurazione ed indicate nel parere preventivo di accettabilità ; quelle su suolo pubblico sono eseguite, di norma, a cura del Gestore ed i costi sono a carico del richiedente secondo quanto indicato al punto 5. In deroga a ciò, eccezionalmente su richiesta scritta del richiedente o in base a quanto stabilito dal Regolamento di fognatura e depurazione, il richiedente può eseguire in tutto o in parte le opere ricadenti su suolo pubblico; in ogni caso l'onere è sempre a carico del richiedente. Nelle fognature esterne private, la realizzazione delle opere necessarie per l'allacciamento di ogni singolo insediamento facente parte della lottizzazione, è subordinata al rilascio della "Autorizzazione all' allacciamento alla fognatura esterna privata".

## 6. CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI MODIFICA DI UN ALLACCIAMENTO

Il contributo è determinato sommando l'importo relativo a ciascuna delle seguenti quattro componenti.

1	Camera di ispezione		Ognuno
2	Collegamento tubazione acque bianche		Ognuno
3	Tubazione		
<b>Su strada non pavimentata</b>			
		DN ≤ 150	DN > 150
	Al metro	Al metro	Al metro
	Vedi punto 12 Allegato I		
<b>Su strada pavimentata</b>			
		DN ≤ 150	DN > 150
	Al metro	Al metro	Al metro
	Vedi punto 12 Allegato I		
4	Immissione		
	Con pozzetto d'immissione		Ognuna
	Senza pozzetto d'immissione		Ognuna

La lunghezza della tubazione di modifica dell'allacciamento corrisponde alla distanza effettiva modificata e non a quella richiesta inclusa l'eventuale modifica della camera di misura, ispezione e controllo. Il contributo relativo alla componente "1 - Tubazione di modifica dell'allacciamento" sarà aumentato del 30% nel caso in cui la profondità della tubazione sia superiore a due metri (valore medio tra la profondità d'inizio e fine della tubazione misurata alla relativa linea di tangenza inferiore).

Nel caso in cui l'Ente proprietario o concessionario della strada pubblica prescriva interventi particolari non previsti nel capitolato speciale che il Gestore utilizza per l'esecuzione degli allacciamenti (interventi no- dig, ecc.) gli importi saranno determinati secondo la procedura indicata al punto 12.

Il contributo relativo ad una o più componenti sarà ridotto del 75% nel caso in cui sia tecnicamente possibile utilizzare una o più componenti di un allacciamento esistente se ritenuti tecnicamente idonei ad insindacabile giudizio del Gestore.

Nel caso in cui la modifica dell'allacciamento richieda una tubazione di diametro superiore a DN 150 il contributo sarà determinato secondo le procedure indicate al punto 12.

## 7. CONTRIBUTO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO O DI ATTESTAZIONE DI SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILABILI

Il contributo sarà calcolato come di seguito indicato.

Autorizzazione allo scarico: \_\_\_\_\_ ognuna.

Il titolare di uno scarico d'acque reflue domestiche o di acque reflue assimilate alle domestiche ai sensi del regolamento di fognatura e depurazione, non deve richiedere l'autorizzazione allo scarico e pertanto non deve corrispondere il contributo.

Il titolare di uno scarico reflue industriali anche se ha ottenuto l'autorizzazione all'allacciamento deve richiedere anche l'autorizzazione allo scarico e pertanto deve corrispondere il contributo.

Il titolare di una fognatura privata in cui insistono:

- scarichi d'acque reflue domestiche e/o di acque reflue assimilate alle domestiche che ha ottenuto il parere

preventivo d'accettabilità per la realizzazione della fognatura non deve richiedere l'autorizzazione allo scarico e pertanto non deve corrispondere il contributo;

- scarichi reflue industriali o il miscuglio di acque reflue industriali, domestiche e di acque reflue assimilate alle domestiche, deve comunicare al Gestore, al momento della richiesta del parere preventivo di accettabilità, l'elenco delle autorizzazioni allo scarico dei reflui industriali allacciati alla fognatura realizzata da privati. Per le reti consortili si applica l'articolo 45 comma 2 del D.Lgs. 152/99.

## 8. CONTRIBUTO PER IL RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

Il contributo è determinato come di seguito indicato.

rinnovo dell'autorizzazione allo scarico: \_\_\_\_\_ ognuna.

Il titolare di uno scarico d'acque reflue domestiche o di acque reflue assimilate alle domestiche, non avendo l'obbligo di autorizzare lo scarico, non deve, ovviamente, richiedere nessun rinnovo.

Il titolare di uno scarico d'acque reflue industriali deve richiedere, nel rispetto dei termini temporali stabiliti dalla legge, il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico.

## 9. MODIFICA DI TITOLARIETÀ DELLO SCARICO

La modifica di titolari età di uno scarico d'acque reflue industriali comporta la richiesta di una nuova autorizzazione allo scarico e quindi si seguono le procedure indicate al punto 7 del presente allegato. Il titolare di uno scarico d'acque reflue domestiche o di acque reflue assimilate alle domestiche, non avendo l'obbligo di autorizzare lo scarico, non deve, ovviamente, richiedere l'autorizzazione alla modifica della titolarità dello scarico.

## 10. CONTRIBUTO PER L'ESTENSIONE O LO SPOSTAMENTO DI UNA FOGNATURA COMUNALE ESISTENTE

Il contributo è determinato sommando l'importo relativo a ciascuna delle seguenti quattro componenti.

1	Camera di ispezione			Ognuna
2	Collegamento tubazione acque bianche			Ognuno
3	Tubazione			
	<b>Su strada non pavimentata</b>			
	DN ≤ 300	300 < DN ≤ 400	400 < DN ≤ 500	DN > 500
	Al metro	Al metro	Al metro	Vedi punto 12 Allegato I
	<b>Su strada pavimentata</b>			
	DN ≤ 300	300 < DN ≤ 00	400 < DN ≤ 500	DN > 500
	Al metro	Al metro	Al metro	Vedi punto 12 Allegato I
4	Immissione			
	Con pozzetto d'immissione			Ognuna
	Senza pozzetto d'immissione			Ognuna

Il contributo relativo alla componente - Tubazione è aumentato del 30% per i tratti in cui la profondità della tubazione sia superiore a due metri (valore medio tra la profondità d'inizio e fine della tubazione misurata alla relativa linea di tangenza inferiore).

Nel caso in cui l'Ente proprietario o concessionario della strada pubblica prescriva interventi particolari non previsti nel Capitolato speciale che il consorzio utilizza per l'esecuzione degli allacciamenti (interventi no-dig, ecc.) gli importi saranno determinati secondo la procedura indicata al punto 12.

Nel caso in cui l'estensione o lo spostamento richieda una tubazione di diametro superiore a DN 500 il contributo sarà determinato secondo le procedure indicate al punto 12.

## 11. CONTRIBUTO PER IL PARERE PREVENTIVO D'ACCETTABILITÀ

Il parere preventivo di accettabilità entra in merito alla possibilità di una rete interna o esterna privata di allacciarsi alla pubblica fognatura ed indica i requisiti tecnici necessari per garantirne la funzionalità. Il Parere preventivo di accettabilità sarà quindi condizionato anche dalla tipologia e dallo stato di fatto e di progetto di fogne, collettori, manufatti vari ed opere accessorie avendo particolare attenzione sul rispetto delle prescrizioni tecniche indicate nel regolamento di fognatura e depurazione e nella normativa nazionale e regionale.

Il parere preventivo di accettabilità deve sempre essere richiesto per la realizzazione sia delle fognature esterne private (quelle cioè che saranno cedute al Comune) che delle fognature interne private (che rimangono di proprietà del richiedente).

La mancata rispondenza in progetto o in corso d'opera della fognatura realizzata da privati alle prescrizioni di cui sopra, comporta il divieto da parte del Gestore allo scarico e all'allaccio alla pubblica fognatura.

Il contributo che il richiedente deve corrispondere al Gestore per il rilascio del "Parere preventivo d'accettabilità", da versarsi al momento della richiesta, \_\_\_\_\_ verrà incamerato dal Gestore anche in caso di parere sfavorevole come rimborso delle spese sostenute.

<b>TIPOLOGIA DI FOGNATURA</b>	<b>Importo</b>
Per fornitura esterna privata:	
Per lunghezza della fognatura realizzata da privati fino a 100 m.	
Per lunghezza fognatura esterna privata da 101 a 500 m.	
fino a 100 m.	
da 101 a 500 m.	
Per lunghezza della fognatura realizzata da privati oltre 500 m.	
fino a 100 m.	
da 101 a 500 m.	
Per una fognatura esterna privata	
Indipendentemente dalla lunghezza della fognatura realizzata da privati	
<b>In tutte le tipologie, il contributo minimo è di € _____ da versarsi al ritiro del parere preventivo di accettabilità.</b>	
<b>Unitamente al contributo per il parere preventivo di accettabilità per le fognature esterne private e per le sole fognature interne che sversano in pubblica fognatura viene corrisposta una cauzione di € _____.</b>	
<b>La lunghezza relativa al conteggio del contributo è data dalla somma degli sviluppi lineari di fogne e collettori, restano esclusi dal calcolo le condotte relative a fognoli e caditoie.</b>	

**ESEMPIO:** Contributo per rilascio di parere preventivo di accettabilità per fognatura esterna privata di lunghezza pari a 1.150 m:  $+(100 \text{ m} \times 15.000 \text{ t/m}) + (400 \text{ m} \times 5.000 \text{ t/m}) + (650 \text{ m} \times 1.000 \text{ t/m}) = \text{€ } \_\_\_\_\_\_ (+\text{cauzione})$


**ESEMPIO:** Contributo per rilascio di parere preventivo di accettabilità per fognatura esterna privata di lunghezza pari a 13 m:  $+(13 \text{ m} \times 15.000 \text{ t/m}) = \text{€ } \_\_\_\_\_\_$ . Il contributo da versare e la quota minima di € \_\_\_\_\_ (+ cauzione)

Il contributo che il richiedente deve corrispondere al Gestore per il rilascio della "Autorizzazione all'allacciamento alla fognatura comunale" è indicato al punto 5.


Le opere di una fognatura esterna privata (realizzazione della fognatura con esclusione delle opere di allaccio) sono eseguite direttamente dal privato. In talune occasioni il Gestore potrà accettare di eseguire in proprio le suddette opere applicando i contributi riportati nell'allegato I al punto 10.

Le procedure di cui sopra sono riassunte negli schemi seguenti (schema A, schema B)

## Schema A - Parere preventivo di accettabilità



## Schema B - Parere preventivo di accettabilità



## **12. CONTRIBUTO PER RICHIESTE PARTICOLARI**

### **12.1. 12.1 - Prestazioni previste nel regolamento ma d'entità maggiore**

Nel caso in cui le prestazioni richieste siano della stessa natura ma d'entità maggiore di quelle massime indicate nel presente disposto il contributo è determinato con criterio analitico.

Il contributo che il cliente deve corrispondere, non sarà mai inferiore al contributo calcolato con criterio forfettario per la stessa natura di prestazione richiesta.

### **12.2. Prestazioni non previste nel presente disposto**

Nel caso in cui le prestazioni richieste non siano previste nelle presenti disposizioni, il contributo è determinato con criterio analitico secondo le modalità previste nel punto 12.1.

### **12.3. Modalità di calcolo del contributo analitico**

Per determinare il contributo analitico sarà impiegato per il materiale, per la mano d'opera, per gli scavi ed i ripristini l'elenco prezzi che accompagna l'elaborato con cui il Gestore affida i lavori ad imprese esterne.

## **13. DETERMINAZIONE DELL'ENTITÀ DEL CONTRIBUTO**

La determinazione dell'entità dei contributi viene effettuata da personale del Gestore. Eventuali modifiche all'entità del contributo che possono sopraggiungere durante l'esecuzione dei lavori per la necessità di opere aggiuntive, modifiche, permessi, autorizzazioni etc non quantificabili e/o non prevedibili se non in corso d'opera (esempi: ritrovamenti archeologici, condutture non segnalate, manufatti interrati etc) di entità superiore a € \_\_\_\_\_ comporta l'integrazione al contributo da parte del privato richiedente. In tal caso la procedura che verrà eseguita è la seguente:

- 1) Il Gestore valuta l'entità dell'integrazione
- 2) Se l'integrazione, calcolata analiticamente secondo quanto indicato al punto 10, comporta un esborso suppletivo inferiore a € \_\_\_\_\_, il Gestore procederà all'ultimazione dei lavori senza alcuna richiesta di integrazione.
- 3) Se l'integrazione, calcolata analiticamente secondo quanto indicato al punto 10, comporta un esborso suppletivo superiore a € \_\_\_\_\_, il Gestore interromperà i lavori ( a meno di quelli necessari per la messa in sicurezza) e comunicherà al privato l'ammontare dell'integrazione.
- 4) Se il privato richiedente entro 30 giorni dalla comunicazione, versa l'integrazione al contributo, detratto di € \_\_\_\_\_, il Gestore riavvia i lavori
- 5) Se il privato richiedente entro 30 giorni dalla comunicazione, non versa l'integrazione al contributo, il Gestore revoca l'eventuale autorizzazione concessa. Non sarà in ogni caso restituito il contributo versato.

## **14. CRITERI DI PROGETTAZIONE PER UN ALLACCIAMENTO**

Gli allacciamenti devono essere progettati e realizzati in modo da consentire:

- la facile e rapida manutenzione periodica di ogni sua parte;
- la possibilità di sostituzione, anche a distanza di tempo, di ogni sua parte senza interventi distruttivi nei confronti degli altri elementi della costruzione.

I seguenti articoli disciplinano la modalità di realizzazione e la localizzazione delle opere necessarie per l'installazione ed il collaudo degli allacciamenti fognari fermo restando il rispetto della norma UNI EN 1610 del novembre 1999 e le normative ad essa collegata.

#### **14.1. Localizzazione dei manufatti**

La localizzazione dei manufatti e delle tubazioni è funzione della tipologia dell'insediamento.

##### **Insedimenti produttivi:**

I pozzetti di ispezione, prelievo e controllo vanno localizzati all'interno del lotto, quanto più possibile in prossimità del confine di proprietà e comunque in un area di facile accesso concordata con il Gestore. Gli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue industriali devono essere allontanati attraverso reti separate e immessi in due distinti pozzetti di ispezione, misura e prelievo. Gli scarichi di acque reflue domestiche allontanati attraverso le stesse reti degli scarichi di acque reflue industriali sono considerati a tutti gli effetti scarichi di acque reflue industriali. Gli scarichi di acqua meteorica devono essere allontanati attraverso reti separate ed immessi immediatamente dopo il pozzetto di ispezione, misura e prelievo relativo allo scarico civile. In casistiche particolari, il gestore può imporre la realizzazione di un pozzetto di ispezione, misura e prelievo anche per la rete di acque meteoriche. (vedi Disegno 1).

**Insedimenti con soli scarichi di acque reflue domestiche:**

I pozzetti di ispezione, prelievo e controllo vanno localizzati, a meno di impedimenti tecnici, su suolo pubblico in prossimità del confine di proprietà e comunque in un'area di facile accesso. Gli scarichi di acque reflue domestiche dovranno essere immessi in un pozzetto di ispezione, misura e prelievo. Gli scarichi di acqua meteorica devono essere allontanati attraverso reti separate ed immessi immediatamente dopo il pozzetto di ispezione, misura e prelievo relativo allo scarico civile. (vedi Disegno 2)

## **14.2. Requisiti**

Il fine principale di un allacciamento è il convogliamento controllato dell'acqua usata e dell'acqua meteorica nella fognatura per evitare pericoli per la salute e rigurgiti.

La tubazione ed i relativi raccordi devono garantire nel tempo la perfetta tenuta dall'interno verso l'esterno, anche nei riguardi di gas ed odori, e dall'esterno verso l'interno anche nei riguardi dell'acqua di falda.

L'allacciamento deve rispettare le distanze di sicurezza nei confronti di qualunque altro sotto servizio esistente, sia per motivi igienico sanitari che per eventuali successivi interventi manutentivi, nel rispetto della normativa vigente.

## **14.3. Pressioni nel sistema di scarico**

Il movimento dell'acqua nel sistema di scarico spinge l'aria in essa contenuta e genera pressioni positive a valle e negative a monte. Il corretto funzionamento del sistema dipende essenzialmente dal mantenimento dei valori delle pressioni positive e negative definite in sede di progetto.

In nessuna condizione di esercizio le pressioni devono superare il valore corrispondente a circa la metà dell'altezza dell'acqua contenuta nei sifoni posti a monte del collettore di scarico per acqua usata e meteorica e nel pozzetto di ispezione, misura e prelievo.

## **14.4. Principio di funzionamento**

Il deflusso dell'acqua nel sistema di scarico deve avvenire per gravità e non occupare l'intera sezione dei tubi, per non generare pressioni e depressioni superiori ai valori sopra indicati.

L'acqua reflua dell'insediamento che, in parte o tutta, non può defluire per gravità nella fognatura (apparecchi di scarico o locali dotati di scarico posti al di sotto del piano stradale, ecc.) deve essere sollevata alla stessa mediante impianto di sollevamento; le spese per la realizzazione e le future operazioni di manutenzione (pulizia, revisione pompe, ecc) saranno a totale carico dell'utente.

L'innesto dell'allacciamento con la fognatura comunale deve avvenire nel senso del flusso dell'acqua.

## **14.5. Portata massima da smaltire**

Il dimensionamento dipende in un primo luogo dalla portata massima di acqua usata e meteorica da smaltire. Il metodo di calcolo usato per l'acqua usata è quello delle unità di scarico indicato nella norma UNI 9183 e quello per l'acqua meteorica indicato nelle norme UNI 9184.

## **14.6. Pozzetto di ispezione, misura e prelievo**

Il dimensionamento del pozzetto va effettuato in base alle operazioni che devono essere eseguite al suo interno ed alla profondità del collettore di scarico.

Le dimensioni del pozzetto nel caso in cui sia a servizio di scarichi di acque reflue domestiche (provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche) sono indicate nel Disegno 3

Le dimensioni del pozzetto nel caso in cui sia a servizio di scarichi di acque reflue industriali saranno concordate di volta in volta sulla base del diametro dell'allacciamento e della profondità di posa dello stesso.

In ogni caso:

- le tubazioni di entrata e di uscita al pozzetto devono avere una lunghezza compresa tra 1 m e 0,5 m.
- il chiusino per accedere al pozzetto deve essere sempre in ghisa del tipo non carrabile se posto su marciapiedi e del tipo carrabile se posto su strada, a sezione circolare e di diametro non inferiore ad 600 mm e rispondente alle norme UNI EN 124 (vedi Disegno 4)

#### **14.7. Tubazione**

Il dimensionamento della tubazione di allacciamento va effettuato in funzione della portata dell'acqua da convogliare. Il diametro minimo è pari a DN 150 o equivalente e comunque un diametro inferiore a quello della fognatura. La tubazione va installata con una pendenza compresa normalmente tra il 20 ed il 10 per mille nel senso del movimento dell'acqua fino alla fognatura tale da mantenere entro un campo predeterminato la velocità di deflusso. La velocità minima di deflusso è circa 0,6 m/s, la velocità massima è quella compatibile con la natura del materiale componente il collettore per evitare fenomeni di abrasione e comunque non superiore a 5 m/s. L'asse della tubazione di allacciamento rispetto all'asse della fognatura deve formare normalmente un angolo uguale o inferiore a 45°.

#### **14.8. Innesto**

L'innesto della tubazione di allacciamento con la fognatura deve avvenire con modalità che tengono conto del:

- materiale con cui è costituita la fognatura;
- caratteristiche della fognatura nel punto di innesto;
- la presenza nella fognatura di innesti predisposti,

e comunque non provochino subito o nel tempo rotture o collassi della stessa.

#### **14.9. Pozzetto di innesto**

L'innesto viene realizzato con un pozzetto di innesto le cui dimensioni sono riportate nel Disegno 3. La quota di scorrimento della tubazione di allacciamento deve essere al di sopra del livello normale di scorrimento dell'acqua reflua nella fognatura.

Non sono ammessi innesti nelle camere di ispezione della fognatura per non danneggiare con gli scarichi gli operai addetti alla manutenzione.

L'innesto della tubazione di allacciamento nella camera di ispezione delle fognature è ammesso nel caso in cui:

- la prima camera di ispezione della fognatura è posta a monte dell'innesto;
- i tratti della fognatura posti più a valle della prima camera sono con pendenze minime e modeste portate.

In questi casi l'introduzione della tubazione di allacciamento nella camera di ispezione avviene al di sopra del livello di scorrimento dell'acqua reflua nella fognatura.

#### **14.10. Pezzi speciali per l'innesto**

L'innesto viene fatto utilizzando esclusivamente componenti prefabbricati quali giunti, raccordi ad innesto e raccordi a sella se:

- durante la realizzazione della fognatura sono stati predisposti a distanze regolari innesti con pezzi speciali;
  - il materiale e le dimensioni della fognatura permettono l'innesto di pezzi speciali mantenendo la fognatura in esercizio;
- ed in questi casi il pozzetto di innesto non deve essere realizzato.

L'innesto viene fatto normalmente lateralmente alla fognatura utilizzando pezzi speciali ad Y; nel caso in cui la fognatura è posta a profondità superiori a 4 m è ammessa l'esecuzione dall'alto.

La tubazione nell'innesto deve penetrare per la parte strettamente necessaria nella fognatura sulla quale si collega.

### **15. PRESCRIZIONI DI POSA**

#### **15.1. Tubazione**

La tubazione di allacciamento deve essere posata nel rispetto della pendenza di progetto.

Il percorso della tubazione deve essere tale da evitare pericolo o contaminazione nel caso di una possibile perdita.

Quando ciò non sia possibile occorre realizzare una protezione a tenuta con un proprio drenaggio.

### **15.2. Raccordi, curve, e pezzi speciali**

I raccordi ed i pezzi speciali da impiegare devono soddisfare le prescrizioni precedentemente esposte e tali da consentire la corretta connessione, senza discontinuità negli allineamenti e nelle pendenze, fra le diverse parti.

### **15.3. Cambiamenti di direzione**

I cambiamenti di direzione devono essere fatti con raccordi che non producano apprezzabili variazioni di velocità o altri effetti nocivi evitando l'impiego di pozzetti "ciechi" e la conseguente modellazione, al loro interno, di una cunetta in calcestruzzo.

## **16. MATERIALI E COMPONENTI DEGLI ALLACCIAMENTI**

### **16.1. Rispondenze a norme**

I componenti ed i materiali devono essere conformi alle norme nazionali che recepiscono le norme europee disponibili oppure ai benestare tecnici europei oppure, in assenza di questi, e comunque ai requisiti indicati dal Gestore.

Quando non esiste una normalizzazione i componenti devono essere scelti tra quelli per i quali i fabbricanti sono in grado di fornire una completa informazione tecnica ed una accertata serie di referenze.

Per le tubazioni si devono osservare i criteri stabiliti nel Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 12 dicembre 1985.

### **16.2. Caratteristiche dei materiali**

I materiali da cui sono costituiti i componenti di un allacciamento devono essere conformi alle norme nazionali che recepiscono le norme europee disponibili oppure ai benestare tecnici europei oppure rispondere alle seguenti caratteristiche qualitative:

- minima scabrezza al [me di opporre la minima resistenza al movimento dell' acqua;
- impermeabilità all'acqua ed ai gas per impedire i fenomeni di trasudamento e di fuoriuscita di odori;
- resistenza all'azione termica dell'acqua aventi temperature sino a 90°C circa;
- opacità alla luce per evitare i fenomeni chimici e batteriologici favoriti dalle radiazioni luminose;
- resistenza alle radiazioni UV, per i componenti esposti alla luce solare;
- resistenza agli urti accidentali.

### **16.3. Caratteristiche dei componenti**

I componenti di un allacciamento devono inoltre rispondere alle seguenti caratteristiche:

- conformazione senza sporgenze all'interno per evitare il deposito di sostanze contenute o trasportate dall' acqua;
- stabilità di forma sia in senso longitudinale che trasversale;
- sezioni di accoppiamento con facce trasversali perpendicolari all'asse longitudinale;
- minima sonorità;
- durabilità compatibile con quella dell' edificio nel quale sono montati.

## **17. COLLAUDO**

### **17.1. Oggetto e scopo**

Il collaudo si compone di prove e verifiche da effettuare in corso d'opera e ad impianto ultimato. L'esito favorevole di

tali prove e verifiche determina l'accettabilità di un allacciamento.

### **17.2. Prove e verifiche in corso d'opera**

Sono le prove e verifiche da effettuare su materiali e parti di un allacciamento non più accessibili una volta completati i lavori senza interventi di carattere distruttivo.

### **17.3. Prove e verifiche finali**

Sono le prove e verifiche da effettuare ad un allacciamento ultimato e funzionante da un tempo predeterminato con lo scopo di accertare la conformità dell'insieme dell'opera alle prescrizioni contrattuali come consistenza, funzionalità e prestazioni, alle norme di sicurezza ed alle buone regole dell'arte.

### **17.4. Prove di tenuta dell'acqua**

La prova va effettuata in corso d'opera isolando un tronco per volta, riempiendolo d'acqua e sottoponendo lo alla pressione di 5 metri di colonna di acqua per la durata di un'ora.

In tale intervallo di tempo non si devono verificare trasudi o perdite di sorta.

## **18. CRITERI DI MANUTENZIONE**

La manutenzione della rete degli scarichi privati e degli eventuali impianti di sollevamento, sia per acqua usata che per acqua meteorica, viene comunque sempre eseguita dal proprietario dell'insediamento a cui la rete di scarichi è a servizio.

Il proprietario della rete degli scarichi, pertanto, sarà responsabile del regolare funzionamento delle opere relative al deflusso dell'acqua, della tenuta delle tubazioni, di eventuali danni a terzi o a infrastrutture pubbliche che dovessero derivare da carente manutenzione, pulizia o mancata riparazione.

### **: La condotta di allacciamento viene realizzata dal Gestore**

#### **Obblighi del Gestore:**

- a - I sopralluoghi previsti nelle prescrizioni tecniche degli allegati I e II.
- b - Le opere idrauliche necessarie per realizzare l'allacciamento.
- c - Le opere edili, gli scavi ed i rinterrati necessari per quanto detto al punto b) previsti su suolo pubblico.
- d- L'autorizzazione, da parte dell'Ente proprietario o concessionario, a manomettere il suolo pubblico su cui deve essere realizzato lo scavo.

#### **Obblighi del privato:**

- a - versamento del contributo per l'allaccio
- b - autorizzazioni e servitù per l'esecuzione dei lavori su solo privato secondo quanto indicato ai punti 5 e 6 della scheda

Il contributo sarà determinato sommando l'importo relativo a ciascuna delle seguenti componenti.

- 1 - Autorizzazione all'allacciamento: € \_\_\_\_\_ per ogni pozzetto di ispezione, misura e prelievo realizzato
- 2 - Contributo variabile: € \_\_\_\_\_ per ogni unità abitativa civile
- 3 - Contributo aggiuntivo, qualora la lunghezza della tubazione di allacciamento misurata dal pozzetto sifonato al pozzetto d'innesto sia superiore a 12 m:  
€ \_\_, \_\_ al metro di condottaecedente la lunghezza di 12 metri

Il contributo aggiuntivo è aumentato del 30% qualora la profondità della tubazione sia superiore a due metri (valore medio tra la profondità d'inizio e fine della tubazione misurata alla relativa linea di tangenza inferiore).

#### **Rilascio dell'autorizzazione:**

Dopo il pagamento del 100% del contributo per la realizzazione dell'allaccio

**Tempi di esecuzione:**

Quelli indicati nella carta di servizio

Note:

1. *Lo sviluppo planimetrico della condotta di allaccio sarà determinato ad insindacabile giudizio del personale del Gestore sulla base di scelte tecniche quali dislivelli, sottoservizi, attraversamenti, ostacoli vari etc.*
2. *Qualora il Gestore ritenga che l'allaccio debba essere realizzato su un pozzetto esistente della pubblica fognatura e se lo sviluppo planimetrico della condotta d'allacciamento non coincide con il tracciato minimo realizzabile, non dovrà essere corrisposto il contributo aggiuntivo se la distanza fra i pozzetti di ispezione della fornitura pubblica, a monte e a valle del pozzetto sifonato, risulta maggiore di 35 metri*
3. *Per gli allacciamenti che insistono su fognature esterne private realizzati contemporaneamente alle fognature, tutti i contributi sono ridotti di un 25%. In tutti i casi le opere necessarie per la realizzazione dell'allacciamento sono sempre subordinate dal rilascio della "Autorizzazione all'allacciamento alla fognatura pubblica"*
4. *Per gli allacciamenti che insistono su fognature esterne private realizzati contemporaneamente alle fognature, il contributo variabile viene conteggiato sull'unità abitativa civile e/o insediamento produttivo di progetto e non su quelle effettivamente realizzate (se inferiori a quelle di progetto).*
5. *Per i lavori eseguiti su suolo privato, sono a carico del privato richiedente gli oneri relativi all'autorizzazione, da parte dell'Ente proprietario o concessionario, a manomettere il suolo pubblico su cui deve essere realizzato lo scavo e al diritto di servitù del Gestore.*
6. *I lavori su suolo privato verranno iniziati solo dopo che il privato richiedente avrà eseguito quanto (vedi esempio Disegno 5).*

**Scheda A-B: La condotta di allacciamento viene realizzata dal privato**

**Obblighi del Gestore:**

- a - I sopralluoghi previsti nelle prescrizioni tecniche degli allegati I e II.
- b - Verifiche del rispetto delle prescrizioni e della buona esecuzione delle opere

**Obblighi del privato:**

- a - Versamento del contributo per l'allaccio
- b - Rispetto delle prescrizioni tecniche indicate dal Gestore
- c - Le opere idrauliche necessarie per realizzare l'allacciamento.
- d- Le opere edili, gli scavi ed i rinterrati necessari per quanto detto al punto c)
- e - L'autorizzazione, da parte dell'Ente proprietario o concessionario, a manomettere il suolo su cui deve essere realizzato lo scavo.

Il contributo sarà determinato sommando l'importo relativo a ciascuna delle seguenti componenti.

1 - Autorizzazione all'allacciamento: € \_\_\_\_\_ per ogni pozzetto di ispezione, misura e prelievo realizzato

2 - Cauzione: € \_\_\_\_\_

**Rilascio dell'autorizzazione:**

Al versamento del 100% del contributo per l'allaccio e della cauzione.

La cauzione verrà restituita dopo la verifica del rispetto della buona esecuzione delle opere.

**Note:**

1. *Lo sviluppo planimetrico della condotta di allaccio ed il punto di inserzione nella pubblica formatura sarà determinato su proposta del privato. ad insindacabile giudizio del personale del Gestore sulla base di scelte tecniche quali dislivelli. sottoservizi. attraversamenti. ostacoli vari etc.*
2. *Il Gestore può obbligare il privato ad allacciarsi alla pubblica fognatura previa realizzazione di un pozzetto di innesto.*
3. *Il privato dovrà comunicare con almeno un giorno lavorativo di preavviso la data di inizio lavori e la presumibile data di fine lavori e comunque deve garantire al personale del gestore la possibilità di effettuare i sopralluoghi e le verifiche su tutte le opere realizzate.*
4. *Qualora le opere fossero realizzate senza avere ottemperato alle prescrizioni e/o alle comunicazioni di cui sopra. sarà revocata l'autorizzazione all'allaccio e la cauzione verrà trattenuta a parziale rimborso dei danni subiti.*
5. *In tutti i casi in cui verifica revocata l'autorizzazione all'allaccio per i motivi indicati al punto 4). il privato dovrà ripercorrere tutto l'iter. compreso il pagamento dei contributi e della cauzione. per inoltrare la richiesta dell'autorizzazione all'allaccio anche quando effettua minimi adeguamenti alle opere precedentemente realizzate*

***Scheda B.A: La condotta di allacciamento viene realizzata dal Gestore***

**Obblighi del Gestore:**

- a - I sopralluoghi previsti nelle prescrizioni tecniche degli allegati I e II.
- b - Le opere idrauliche necessarie per realizzare l'allacciamento.

- c - Le opere edili, gli scavi ed i rinterri necessari per quanto detto al punto b) previsti su suolo pubblico.  
 d- L'autorizzazione, da parte dell'Ente proprietario o concessionario, a manomettere il suolo pubblico su cui deve essere realizzato lo scavo.

**Obblighi del privato:**

- a - versamento del contributo di allaccio  
 b - autorizzazioni e servitù per l'esecuzione dei lavori su solo privato secondo quanto indicato ai punti 4 e 5 della scheda  
 c - realizzazione, secondo le prescrizione del Gestore, di n° 2 pozzetti di ispezione rispettivamente per le acque reflue domestiche ed industriali più un eventuale pozzetto per le acque meteoriche, da collocarsi all'interno della proprietà privata a ridosso dei limiti della proprietà pubblica

Il contributo sarà determinato sommando l'importo relativo a ciascuna delle seguenti componenti.

1	Autorizzazione all'allacciamento	€	Per ogni insedamento produttivo allacciato
2	Contributo per la realizzazione delle opere (somma delle sottocomponenti da 2° a 2d)		
2a	Pozzetto sifonato o sifone in linea	€	Ognuno
2b	Collegamento tubazione acque bianche	€	Ognuno
2c	Tubazione		
<b>Su strada non pavimentata</b>			
	DN ≤ 300	300 < DN ≤ 400	400 < DN ≤ 500
	€ _____ al metro	€ _____ al metro	€ _____ lametro
	Vedi punto 12 Allegato I		
<b>Su strada pavimentata</b>			
	€ _____ al metro	€ _____ al metro	€ _____ lametro
	Vedi punto 12 Allegato I		
4	Immissione		
	Con pozzetto d'immissione		Ognuna
	Senza pozzetto d'immissione		Ognuna

Il contributo relativo alla componente - Tubazione" è aumentato del 30% per i tratti in cui la profondità della tubazione sia superiore a due metri (valore medio tra la profondità d'inizio e fine della tubazione misurata alla relativa linea di tangenza inferiore). Nel caso in cui l'Ente proprietario o concessionario della strada pubblica prescriva interventi particolari non previsti nel Capitolato speciale che il consorzio utilizza per l'esecuzione degli allacciamenti (interventi no-dig, ecc.) gli importi saranno determinati secondo la procedura indicata al punto 12. Nel caso in cui l'estensione o lo spostamento richieda una tubazione di diametro superiore a DN 500 il contributo sarà determinato secondo le procedure indicate al punto 12.

**Rilascio dell'autorizzazione:**

Al versamento del 100% del contributo per l'allaccio. Tempi di esecuzione:

**Tempi di esecuzione:**

Quelli indicati nella carta di servizio

**Note:**

1. Lo sviluppo planimetrico della condotta di allaccio sarà determinato ad insindacabile giudizio del personale del Gestore sulla base di scelte tecniche quali dislivelli, sottoservizi, attraversamenti, ostacoli vari etc,
2. Qualora il gestore ritenga che l'allaccio debba essere realizzato su un pozzetto esistente della pubblica fognatura e se lo sviluppo planimetrico della condotta d'allacciamento non coincide con il tracciato minimo realizzabile, non dovrà essere corrisposto il contributo aggiuntivo se la distanza fra i pozzetti di ispezione della fognatura pubblica, a monte e a valle del pozzetto sifonato, risulta maggiore di 35 metri
3. Per flli allacciamenti che insistono su fognature esterne private realizzati contemporaneamente alle fognature tutti i contributi sono ridotti di un 25%. In tutti i casi le opere necessarie per la realizzazione dell'allacciamento sono sempre subordinate dal rilascio della "Autorizzazione all'allacciamento alla fognatura pubblica"
4. Per i lavori eseguiti su suolo privato, sono a carico del privato richiedente gli oneri relativi all'autorizzazione, da parte dell'Ente proprietario o concessionario. A manomettere il suolo pubblico su cui deve essere realizzato lo scavo e al diritto di servitù del Gestore.
5. I lavori su suolo privato verranno iniziati solo dopo che il privato richiedente avrà eseguito quanto descritto al punto 5.

**Scheda B-B: : La condotta di allacciamento viene realizzata dal privato**

**Obblighi del Gestore:**

- a - I sopralluoghi previsti nelle prescrizioni tecniche degli allegati I e II.
- b - Verifiche del rispetto delle prescrizioni e della buona esecuzione delle opere

**Obblighi del privato:**

- a - Versamento del contributo per l'allaccio e della cauzione
- b - Rispetto delle prescrizioni tecniche indicate dal Gestore
- c - Le opere idrauliche necessarie per realizzare l'allacciamento.
- d- Le opere edili, gli scavi ed i rinterri necessari per quanto detto al punto c)
- e - L'autorizzazione, da parte dell'Ente proprietario o concessionario, a manomettere il suolo su cui deve essere realizzato lo scavo.

Il contributo sarà determinato sommando l'importo relativo a ciascuna delle seguenti componenti.

1 - Autorizzazione all'allacciamento: € \_\_\_\_\_ per ogni insediamento produttivo allacciato

2 - Cauzione: € \_\_\_\_\_

**Rilascio dell'autorizzazione:**

Al versamento del 100% del contributo per l'allaccio.

La cauzione verrà restituita dopo la verifica del rispetto della buona esecuzione delle opere.

**Note:**

1. Lo sviluppo planimetrico della condotta di allaccio ed il punto di inserzione nella pubblica formatura sarà determinato, su proposta del privato, ad insindacabile giudizio del personale del Gestore sulla base di scelte tecniche quali dislivelli, sottoservizi, attraversamenti, Ostacoli vari etc.

2. Il Gestore può obbligare il privato ad allacciarsi alla pubblica fognatura previa realizzazione di un pozzetto di innesto.
3. Il privato dovrà comunicare con almeno un giorno lavorativo di preavviso la data di inizio lavori e la presumibile data di fine lavori e il comune deve garantire al personale del gestore la possibilità di effettuare i sopralluoghi e le verifiche su tutte le opere realizzate
4. Qualora le opere fossero realizzate senza avere ottemperato alle prescrizioni e/o alle comunicazioni di cui l'opera sarà revocata l'autorizzazione all'allaccio e la cauzione verrà trattenuta a parziale rimborso dei danni subiti.
5. In tutti i casi in cui venga revocata l'autorizzazione all'allaccio per i motivi indicati al punto 4), il privato dovrà ripercorrere tutto l'iter, compreso il pagamento dei contributi e della cauzione, per inoltrare la richiesta dell'autorizzazione all'allaccio anche quando effettua minimi adeguamenti alle opere precedentemente realizzati

**Scheda C-A: : La condotta di allacciamento viene realizzata dal Gestore**

**Obblighi del Gestore:**

- a - I sopralluoghi previsti nelle prescrizioni tecniche degli allegati I e II.
- b - Le opere idrauliche necessarie per realizzare l'allacciamento.
- c - Le opere edili, gli scavi ed i rinterrati necessari per quanto detto al punto b) previsti su suolo pubblico.
- d- L'autorizzazione, da parte dell'Ente proprietario o concessionario, a manomettere il suolo pubblico su cui deve essere realizzato lo scavo.

**Obblighi del privato:**

- a - richiesta del "Parere preventivo di accettabilità"
- b - autorizzazioni e servitù per l'esecuzione dei lavori su suolo privato secondo quanto indicato ai punti 5 e 6 della scheda.
- c - versamento del contributo per la realizzazione delle opere ( se esito positivo del parere preventivo di accettabilità) detratto della cauzione versata al ritiro del parere preventivo di accettabilità

Il contributo per la realizzazione delle opere sarà determinato l'importo relativo a ciascuna delle seguenti componenti.

1	Camera d'ispezione	€	Ognuno
2	Collegamento tubazione acque bianche	€	Ognuno
3	Tubazione		
<b>Su strada non pavimentata</b>			
	DN ≤ 300	300 < DN ≤ 400	400 < DN ≤ 500
	€ _____ al metro	€ _____ al metro	€ _____ al metro
			Vedi punto 12 Allegato I
<b>Su strada pavimentata</b>			
	€ _____ al metro	€ _____ al metro	€ _____ al metro
			Vedi punto 12 Allegato I
4	Immissione		
	Con pozzetto d'immissione		Ognuna
	Senza pozzetto d'immissione		Ognuna

(il contributo dovrà essere detratto della cauzione di € \_\_\_\_\_ versata unitamente al rilascio del parere preventivo di accettabilità)

Il contributo relativo alla componente "3 - Tubazione" è aumentato del 30% per i tratti in cui la profondità della tubazione sia superiore a tre metri (valore medio tra la profondità d'inizio e fine della tubazione misurata alla relativa linea di tangenza inferiore). Nel caso in cui l'Ente proprietario o concessionario della strada pubblica prescriva interventi particolari non previsti nel Capitolato speciale che il consorzio utilizza per l'esecuzione degli allacciamenti (interventi no-dig, ecc.) gli importi saranno determinati secondo la procedura indicata al punto 12. Nel caso in cui l'estensione o lo spostamento richieda una tubazione di diametro superiore a DN 500 il contributo sarà determinato secondo le procedure indicate al punto 12.

#### **Rilascio dell'autorizzazione:**

Al rilascio del "Parere preventivo di accettabilità"

#### **Tempi di esecuzione:**

Quelli indicati nella carta di servizio

#### **Note:**

1. La realizzazione della fognatura sia interna privata che esterna privata. è subordinata dal rilascio del "Parere preventivo di accettabilità": La realizzazione delle opere necessarie per l'allacciamento della fognatura sia interna privata che esterna privata alla fognatura comunale è subordinata al rilascio della "Autorizzazione all'allacciamento alla fognatura comunale".
2. Lo sviluppo planimetrico della condotta di allaccio sarà determinato ad insindacabile giudizio del personale del Gestore sulla base di scelte tecniche quali dislivelli, sottoservizi, attraversamenti, ostacoli vari etc.
3. Qualora il gestore ritenga che l'allaccio debba essere realizzato su un pozzetto esistente della pubblica fognatura e se lo sviluppo planimetrico della condotta d'allacciamento non coincide con il tracciato minimo realizzabile, non dovrà essere corrisposto il contributo aggiuntivo se la distanza fra i pozzetti di ispezione della fognatura pubblica, a monte e a valle del pozzetto sifonato, risulta maggiore di 35 metri
4. Per f/lli allacciamenti che insistono su fognature esterne private realizzati contemporaneamente alle fognature. Tutti i contributi sono ridotti di un 25%. In tutti i casi le opere necessarie per la realizzazione dell'allacciamento sono sempre subordinate dal rilascio della "Autorizzazione all'allacciamento alla fognatura pubblica"
5. Per i lavori eseguiti su suolo privato, sono a carico del privato richiedente gli oneri relativi all'autorizzazione, da parte dell'Ente proprietario o concessionario, a manomettere il suolo pubblico su cui deve essere realizzato lo scavo e al diritto di servitù del Gestore.
6. I lavori su suolo privato verranno iniziati solo dopo che il privato richiedente avrà eseguito quanto descritto al punto 5.

**Scheda C-B: : La condotta di allacciamento viene realizzata dal privato**

#### **Obblighi del Gestore:**

- a - I sopralluoghi previsti nelle prescrizioni tecniche degli allegati I e II.
- b - Verifiche del rispetto delle prescrizioni e della buona esecuzione delle opere

### **Obblighi del privato:**

- a - Richiesta del "Parere preventivo di accettabilità"
- b - Versamento della cauzione al rilascio del parere preventivo di accettabilità
- c - Rispetto delle prescrizioni tecniche indicate dal Gestore
- d- Le opere idrauliche necessarie per realizzare l'allacciamento.
- e - Le opere edili, gli scavi ed i rinterrati necessari per quanto detto al punto d)
- f - L'autorizzazione, da parte dell'Ente proprietario o concessionario, a manomettere il suolo su cui deve essere realizzato lo scavo.

Il contributo sarà determinato sommando l'importo relativo a ciascuna delle seguenti componenti.

- l - Cauzione, da versare al rilascio del parere preventivo di accettabilità: € \_\_\_\_\_

### **Rilascio dell'autorizzazione:**

Al rilascio del "Parere preventivo d'accettabilità".

La cauzione verrà restituita dopo la verifica del rispetto della buona esecuzione delle opere.

### **Note:**

1. *Lo sviluppo planimetrico della condotta di allaccio ed il punto di inserzione nella pubblica formatura sarà determinato, su proposta del privato, ad insindacabile giudizio del personale del Gestore sulla base di scelte tecniche auali dislivelli, sottoservizi, attraversamenti, ostacoli vari etc.*
2. *Il Gestore può obbligare il privato ad allacciarsi alla pubblica formatura previa realizzazione di un po7.zetto di innesto.*
3. *Il privato dovrà comunicare con almeno un giorno lavorativo di preavviso la data di inizio lavori e la presumibile data di fine lavori e comunque deve garantire al personale del gestore la possibilità di effettuare i sopralluoghi e le verifiche su tutte le opere realizzate.*
4. *Qualora le opere fossero reali7.zate senza avere ottemperato alle prescrizioni e/o alle comunicazioni di cui sopra, sarà revocata l'autorizzazione all'allaccio e la cauzione verrà trattenuta a parziale rimborso dei danni subiti.*
5. *In tutti i casi in cui venga revocata l'autorizzazione all'allaccio per i motivi indicati al punto 4), il privato dovrà ripercorrere tutto l'iter, compreso il pagamento dei contributi per il parere preventivo di fattibilità e della cauzione, per inoltrare la richiesta dell'autori7.zazione all'allaccio anche quando effettua minimi adeguamenti alle opere precedentemente realizzate*

## **All. 2**

### **FOGNATURE : PRESCRIZIONI TECNICHE**

#### **INDICE**

1. *INTRODUZIONE* .. ..... 2

2.	<i>DEFINIZIONE</i> .....	2
3.	<i>INDICAZIONI PRELIMINARI</i> .....	4
	<b>3.1 – Recapito</b> .....	4
	<b>3.2 - Obbligo ad allacciarsi alla fognatura Comunale</b> .....	4
	<b>3.3 - Requisiti</b> .....	4
4.	<i>CRITERI DI PROGETTAZIONE PER LE FOGNATURE REALIZZATE DA PRIVATI</i> .....	4
	<b>4.1 – Principio di funzionamento</b> .....	5
	<b>4.2 - Criteri di dimensionamento</b> .....	5
	<b>4.2.1- Portata massima da smaltire</b> .....	5
	<b>4.2.2 – Pozzetto di ispezione, misura e prelievo</b> .....	5
	<b>4.2.3 – Tubazione</b> .....	5
	<b>4.2.4 – Immissione</b> .....	6
	<b>4.2.5 – Camera di immissione</b> .....	6
	<b>4.2.6 – Pezzi speciali per l'immissione</b> .....	6
	<b>4.2.7 – Camera di ispezione, di raccordo e di lavaggio</b> .....	6
	<b>4.2.8 – Impianto di sollevamento</b> .....	7
	<b>4.2.9 – Pompe</b> .....	7
5.	<i>PRESCRIZIONI PER L'ESECUZIONE DELLE FOGNATURE REALIZZATE DA PRIVATI</i> .....	7
	<b>5.1- Principi generali</b> .....	7
	<b>5.2 – Prescrizioni di posa</b> .....	7
	<b>5.2.1 – Tubazione</b> .....	7
	<b>5.2.2 – Raccordi, curve, e pezzi speciali</b> .....	7
	<b>5.2.3 – Cambiamenti di direzione</b> .....	8
6.	<i>MATERIALI E COMPONENTI DELLE FOGNATURE REALIZZATE DA PRIVATI</i> .....	8
	<b>6.1 – Rispondenze a norme</b> .....	8
	<b>6.2 – Caratteristiche dei materiali</b> .....	8
	<b>6.3 - Caratteristiche dei componenti</b> .....	8
7.	<i>COLLAUDO</i> .....	8
	<b>7.1 – Oggetto e scopo</b> .....	8
	<b>7.2 – Prove e verifiche in corso d'opera</b> .....	9
	<b>7.3 – Prove e verifiche finali</b> .....	9
	<b>7.4 – Prove di tenuta dell'acqua</b> .....	9
8.	<i>CRITERI DI MANUTENZIONE</i> .....	9

## 1. INTRODUZIONE

Il presente documento, fa riferimento al “Regolamento fognatura e depurazione” e si applica alle fognature realizzate da privati a servizio di insediamenti previsti dai piani di lottizzazione di tipo residenziale o misto che immettono nella fognatura comunale o in un recapito finali diverso e che trasportano:

- . gli scarichi classificati nel "Regolamento fognatura e depurazione" del Gestore;
- . gli scarichi dell'acqua meteorica incidenti sulle coperture di edifici, strade di accesso e cortili nell'ambito della proprietà privata.

Non sono ammesse deroghe alle presenti prescrizioni salvo casi eccezionali, nei quali le prescrizioni particolari devono essere specificate per iscritto nel “parere preventivo di accettabilità”.

Le reti per gli scarichi privati, sia per acqua usata che per acqua meteorica, a servizio di insediamenti all'interno dei singoli lotti di piani di lottizzazione di tipo residenziale o misto sono escluse dal presente documento; esse sono considerate opere di edilizia e pertanto sono soggette alle disposizioni del “Regolamento edilizio comunale”.

Gli allacciamenti delle reti per gli scarichi privati, sia per acqua usata che per acqua meteorica, a servizio dei singoli lotti di piani di lottizzazione di tipo residenziale o misto che immettono sulle fognature comunali o private sono escluse dal presente documento; essi fanno riferimento al documento “Prescrizioni tecniche relative agli allacciamenti fognari realizzati da privati”.

#### Nota

L'immissione di acque meteorica nelle fognature comunali e nelle fognature realizzate da privati è consentita accertata l'idoneità e capacità di trasporto della rete fognaria ricevente solo per acqua direttamente incidente sulle superfici urbanizzate: tetti, strade, piazze e simili.

L'acqua meteorica incidente sulle superfici non urbanizzate deve essere di regola smaltita nel reticolo di corpi idrici superficiali: fossi, canali e simili.

## 2. DEFINIZIONI

Le definizioni sotto riportate si riferiscono soltanto ai termini usati nel testo del presente documento.

**Allacciamento:** impianto su proprietà pubblica e/o privata per lo scarico d'acqua reflua di un insediamento che comprende, tra l'altro, la tubazione d'allacciamento a valle del pozzetto e l'innesto con la fognatura.

**Acqua meteorica:** acqua di pioggia direttamente incidente sulle superfici urbanizzate ed anche acqua della stessa origine che provenendo da altre aree circostanti può interessare le medesime superfici per scorrimento superficiale.

**Acqua usata:** acqua la cui natura è modificata per effetto della sua utilizzazione

**Canale di raccolta (gronda):** tubazione su proprietà privata normalmente di forma semicircolare, aerea, collegata ai pluviali di un insediamento.

**Camera di ispezione, di raccordo e di lavaggio:** manufatto facente parte della fognatura comunale o della fognatura realizzata da privati.

**Camera di immissione:** manufatto facente parte della fognatura realizzata da privati costruito su proprietà pubblica nell'immissione con la fognatura comunale.

**Collettore di scarico per acqua meteorica:** tubazione su proprietà privata, a sviluppo orizzontale, interrata, compresa tra l'insediamento e l'allacciamento.

**Collettore di scarico per acqua usata:** tubazione su proprietà privata, a sviluppo orizzontale, interrata, compresa tra l'insediamento e l'allacciamento.

**Colonna di scarico:** tubazione su proprietà privata a sviluppo verticale che collega una o più diramazioni di scarico di acqua usata al collettore di scarico.

**Diramazione di scarico:** tubazione su proprietà privata che collega uno o più apparecchi sanitari sino alla colonna di scarico.

**Fognatura esterna realizzata da privati:** fognatura che dovrà essere ceduta al soggetto pubblico per la raccolta ed il trasporto dell'acqua reflua.

**Fognatura interna realizzata da privati:** fognatura che non dovrà essere ceduta al soggetto pubblico per la raccolta ed il trasporto dei reflui.

**Fognatura per l'acqua meteorica:** insieme di opere necessarie per la raccolta ed il trasporto dell'acqua meteorica.

**Fognatura per l'acqua usata:** insieme di opere necessarie per la raccolta ed il trasporto dell'acqua usata.

**Fognatura realizzata da privati:** insieme delle opere private (che possono essere cedute o non cedute a soggetto pubblico) necessarie per la raccolta ed il trasporto dei reflui a servizio d'insediamenti previsti in piani di lottizzazione.

**Immissione:** connessione tra la fognatura realizzata da privati e la fognatura comunale.

**Pozzetto - camera d'ispezione, misura e prelievo:** manufatto o insieme di manufatti facenti parte dell'allacciamento ubicato all'interno e/o all'esterno della proprietà privata per il controllo quali - quantitativo dell'acqua reflua e per il prelievo dei campioni.

**Pozzetto d'innesto:** manufatto facente parte dell'allacciamento posto sopra l'innesto con la fognatura.

**Pubblica rete fognaria:** insieme delle opere di proprietà pubblica necessarie per la raccolta ed il trasporto dei reflui a servizio d'insediamenti, strade, piazzali secondo quanto indicato nel Regolamento di fognatura e depurazione.

**Pluviale:** tubazione su proprietà privata a sviluppo verticale che collega uno o più canali di raccolta con il collettore di scarico per acqua meteorica.

**Rete per lo scarico privato di acqua meteorica:** insieme delle opere su proprietà privata per lo scarico dell'acqua meteorica che comprende, tra l'altro, canali di raccolta, pluviali, collettori di scarico.

**Rete per lo scarico privato di acqua usata:** insieme delle opere su proprietà privata per lo scarico dell'acqua usata che comprende, tra l'altro, diramazioni di scarico, colonne di scarico, collettori di scarico.

**Sifone:** dispositivo che assicura una tenuta idraulica nei confronti dei gas presenti in un sistema di scarico senza impedire il passaggio dell'acqua.

**Sistema di scarico:** impianto su proprietà privata e pubblica per lo scarico di acqua reflua che comprende la rete per lo scarico di acqua usata, la rete per lo scarico di acqua meteorica, l'allacciamento.

**Tubazione d'allacciamento:** tubazione di scarico su proprietà pubblica e/o privata a sviluppo orizzontale, interrata, compresa tra il pozzetto d'ispezione sifonato e l'innesto con la fognatura su cui convoglia l'acqua reflua.

### 3. INDICAZIONI PRELIMINARI

#### 3.1 Recapito

Il recapito dell'acqua usata e dell'acqua meteorica di una fognatura realizzata da privati deve essere conforme alle prescrizioni del "Regolamento fognatura e depurazione" del Gestore.

#### 3.2 Obbligo ad allacciarsi alla fognatura comunale

Tutti gli insediamenti previsti dai piani di lottizzazione di tipo residenziale o misto devono allacciarsi alla pubblica fognatura; tale obbligo non sussiste nei casi specifici previsti nel "Regolamento fognatura e depurazione".

L'immissione della fognatura realizzata da privati nella fognatura comunale deve avvenire nel senso del flusso dell'acqua.

La fognatura realizzata da privati dovrà essere a sistema separato se la pubblica fognatura è a sistema separato; ove richiesto anche se la pubblica fognatura non è a sistema separato.

La fognatura interna realizzata da privati, nel caso in cui si immette nella pubblica fognatura deve avere sulla proprietà pubblica, ai limiti con la proprietà privata, un pozzetto di ispezione, misura e prelievo.

Nel caso in cui il pozzetto debba essere realizzato esclusivamente all'interno della proprietà privata, il proprietario dovrà concedere, sull'area occupata, la servitù gratuita a favore del Gestore. La concessione della servitù dovrà essere formalizzata prima del rilascio del "Parere preventivo di accettabilità".

### **3.3 Requisiti**

Il fine principale di una fognatura realizzata da privati è il convogliamento controllato dell'acqua usata e meteorica nella fognatura comunale o in diverso recapito finale per evitare pericoli per la salute e rigurgiti.

La tubazione ed i relativi accordi devono garantire nel tempo la perfetta tenuta dall'interno verso l'esterno, anche nei riguardi di gas ed odori, e dall'esterno verso l'interno anche nei riguardi dell'acqua falda.

La fognatura realizzata da privati deve rispettare le distanze di sicurezza nei confronti di qualunque altro sottoservizio esistente, sia per motivi igienico sanitari che per eventuali successivi interventi manutentivi, nel rispetto della normativa esistente.

## **4. CRITERI DI PROGETTAZIONE PER LE FOGNATURE REALIZZATE DA PRIVATI**

I seguenti articoli disciplinano i criteri di progettazione e le modalità di realizzazione delle opere di fognatura fermo restando il rispetto della norma UNI EN 1610 del novembre 1999 e le normative ad essa collegata.

### **4.1 Principio di funzionamento**

Il deflusso dell'acqua nelle fognature deve avvenire per gravità ed occupare, nella portata di massima punta calcolata con la legge delle piogge con un tempo di ritorno minimo di 5 anni, fino al 80% dell'intera sezione dei tubi.

Nel caso in cui l'acqua, tutta o in parte, non può defluire per gravità nella fognatura comunale o in diverso recapito finale deve essere sollevata mediante impianti di sollevamento.

### **4.2 Criteri di dimensionamento**

I lottizzanti che realizzano una fognatura a servizio di insediamenti previsti nei piani di lottizzazione di tipo residenziale o misto devono presentare al Gestore un progetto firmato da un tecnico – progettista abilitato per l'ottenimento del "parere preventivo di accettabilità".

Il progetto deve essere corredato dei seguenti documenti.

- 1- Planimetria 1:200 dell'area da servire, con indicati tutti i fabbricati esistenti e da costruire, le strade e le aree pavimentate con le caratteristiche delle pavimentazioni, le aree a verde, ecc.
- 2- Planimetria 1:200 o superiore, con indicata la fognatura completa delle tubazioni (con evidenziati i materiali, i diametri e le pendenze), camere di ispezione, di raccordo e di lavaggio, caditoie, manufatti vari, il recapito finale, ecc.
- 3- Particolari in scala 1:50 e 1:100 delle tubazioni e dei manufatti.
- 4- Relazione tecnica, contenente sia i calcoli idraulici che le caratteristiche dei materiali.
- 5- Relazione idrologica comprensiva della curva di possibilità climatica adottata.

#### **4.2.1 Portata massima da smaltire**

Il dimensionamento dipende in primo luogo dalla portata massima di acqua usata e meteorica da smaltire.

#### **4.2.2 Pozzetto di ispezione, misura e prelievo**

Le dimensioni del pozzetto saranno concordate di volta in volta sulla base del diametro della fognatura, del diametro dell'allacciamento e della loro profondità di posa.

In ogni caso:

- le tubazioni di entrata e di uscita al pozzetto devono avere una lunghezza compresa tra 1 m e 0,5 m.
- il chiusino per accedere al pozzetto deve essere sempre in ghisa del tipo non carrabile se posto su marciapiedi e del tipo carrabile se posto su strada, a sezione circolare e di diametro non inferiore ad 600 mm e rispondente alle norme UNI EN 124 e s.m.

#### **4.2.3 Tubazione**

Il dimensionamento della tubazione della fognatura va effettuato in funzione della portata dell'acqua da convogliare. Il diametro minimo è pari a DN 200 o equivalente e non potrà essere ridotto in relazione alle eventuali minori dimensioni della fognatura comunale alla quale la fognatura deve essere collegata.

La velocità minima del deflusso è circa 0,6 m/s, la velocità massima è quella compatibile con la natura del materiale componente il collettore per evitare fenomeni di abrasione e comunque non superiore a 5 m/s.

La tubazione va installata ripartendo la pendenza in modo tale da mantenere il più possibile costante la velocità di deflusso.

#### **4.2.4 Immissione**

L'immissione della tubazione della fognatura con la fognatura comunale avviene con modalità che tengono conto del:

- materiale con cui è costituita la fognatura comunale;
- caratteristiche della fognatura nel punto di immissione;
- la presenza nella fognatura comunale di pezzi speciali allo scopo predisposti, e comunque che non provochino subito o nel tempo rotture o collassi della stessa.

#### **4.2.5 Camera di immissione**

L'immissione avviene realizzando una camera nel punto di congiunzione tra la fognatura e la fognatura comunale.

In questi casi l'introduzione della tubazione nella camera avverrà al di sopra del livello normale di scorrimento dell'acqua reflua.

Solo in casi particolari è ammessa l'immissione in camere di ispezione esistenti delle fognature comunali.

La necessità della camera sarà valutata di volta in volta nel caso in cui la fognatura si immette in un recapito finale diverso della fognatura comunale.

Le dimensioni della camera saranno concordate sulla base del diametro della fognatura, della fognatura comunale e della loro profondità di posa.

In ogni caso:

- il chiusino per accedere alla camera deve essere sempre in ghisa del tipo non carrabile se posto su marciapiedi e del tipo carrabile se posto su strada a sezione circolare e di diametro non inferiore ad 600 mm secondo quanto indicato al punto 4.2.2;
- le tubazioni di entrata e di uscita alla camera devono avere una lunghezza compresa tra 1 m e 0,5 m.

#### **4.2.6 Pezzi speciali per l'immissione**

L'innesto viene fatto utilizzando esclusivamente componenti prefabbricati quali giunti, raccordi ad innesto e raccordi a sella se:

- durante la realizzazione della fognatura sono stati predisposti a distanze regolari innesti con pezzi speciali;
- il materiale e le dimensioni della fognatura permettono l'innesto di pezzi speciali mantenendo la fognatura in esercizio.

ed in questi casi il pozzetto di innesto non deve essere realizzato.

L'innesto viene fatto normalmente lateralmente alla fognatura utilizzando pezzi speciali ad Y; nel caso in cui la fognatura è posta a profondità superiori a 4 m è ammessa l'esecuzione dall'alto.

La tubazione nell'innesto deve penetrare per la parte strettamente necessaria nella fognatura sulla quale si collega.

#### **4.2.7 Camera di ispezione, di raccordo e di lavaggio**

La fognatura deve prevedere:

- camera di ispezione a distanza massima tra loro di 40 m, per tubazioni non percorribili, e di 75 m, per le altre tubazioni;
- camere di raccordo e ispezione in tutti gli incontri tra le tubazioni;
- camere di lavaggio in tutti i tratti iniziali di tubazione (ove necessario e richiesto dal Gestore).

Le dimensioni delle camere verranno definite di volta in volta sulla base del diametro della fognatura e delle sue profondità di posa.

In ogni caso:

- il chiusino per accedere alla camera deve essere sempre in ghisa del tipo non carrabile se posto su marciapiedi e del tipo carrabile se posto su strada a sezione circolare e di diametro non inferiore ad 600 mm secondo quanto indicato al punto 4.2.;
- le tubazioni di entrata e di uscita alla camera devono avere una lunghezza compresa tra 1 m e 0,5 m.

#### **4.2.8 Impianto di sollevamento**

L'impianto di sollevamento deve essere costituito da almeno due pompe per il sollevamento e da almeno una vasca di accumulo.

#### **4.2.9 Pompe**

Ogni pompa deve:

- essere dimensionata per una portata corrispondente al valore massimo della portata da raccogliere;
- avere a monte idonei dispositivi di grigliatura;
- essere del tipo per acqua reflua e ad installazione automatica con guide;
- avere un quadro di comando in cui sia possibile l'avviamento alternato con le altre pompe e dotato di opportuna segnalazione di emergenza;
- avere una saracinesca di esclusione e di una valvola di non ritorno sulla tubazione di mandata.

### **5. PRESCRIZIONI PER L'ESECUZIONE DELLE FOGNATURE REALIZZATE DA PRIVATI**

#### **5.1 Principi generali**

Le fognature devono essere progettate e realizzate in modo da consentire:

- la facile e rapida manutenzione periodica di ogni loro parte;
- la possibilità di sostituzione, anche a distanza di tempo, di ogni loro parte senza interventi distruttivi nei confronti degli altri elementi della costruzione.

#### **5.2 Prescrizioni di posa**

##### **5.2.1 Tubazione**

La tubazione della fognatura deve essere posata nel rispetto della pendenza di progetto.  
Il percorso della tubazione deve essere tale evitare pericolo o contaminazioni nel caso di una possibile perdita.  
Quanto ciò non sia possibile occorre realizzare una protezione a tenuta con un proprio drenaggio.

### **5.2.2 Raccordi, curve e pezzi speciali**

I raccordi ed i pezzi speciali da impiegare devono soddisfare le prescrizioni precedentemente esposte e tali da consentire la corretta connessione, senza discontinuità negli allineamenti e nelle pendenze, fra le diverse parti.

### **5.2.3 Cambiamenti di direzione**

I cambiamenti di direzione devono essere fatti con raccordi che non producano apprezzabili variazioni di velocità o altri effetti nocivi evitando l'impiego di pozzetti "ciechi" e la conseguente modellazione, al loro interno, di una cunetta in calcestruzzo.

## **6. MATERIALE E COMPONENTI DELLE FOGNATURE REALIZZATE DA PRIVATI**

### **6.1. Rispondenze a norme**

I componenti ed i materiali devono essere conformi all'norme nazionali che recepiscono le norme europee disponibili oppure ai benestare tecnici europei oppure, in assenza di questi, e comunque ai requisiti indicati dal Gestore.

Quando non esiste una normalizzazione i componenti devono essere scelti tra quelli per i quali i fabbricanti sono in grado di fornire una completa informazione tecnica ed una accertata serie di referenze.

Per le tubazioni si devono osservare i criteri stabiliti nel Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 12 dicembre 1985.

### **6.2 Caratteristiche dei materiali**

I materiali da cui sono costituiti i componenti di una fognatura devono rispondere alle seguenti caratteristiche qualitative:

- minima scabrezza al fine di opporre la minima resistenza al movimento dell'acqua;
- impermeabilità all'acqua ed ai gas per impedire i fenomeni di trasudamento e di fuoriuscita di odori;
- resistenza all'azione termica dell'acqua aventi temperature sino a 90°C circa;
- opacità alla luce per evitare i fenomeni chimici e batteriologici favoriti dalle radiazioni luminose;
- resistenza alle radiazioni UV, per i componenti esposti alla luce solare;
- resistenza agli urti accidentali.

### **6.3 Caratteristiche dei componenti**

I componenti di una fognatura devono inoltre rispondere alle seguenti caratteristiche:

- conformazione senza sporgenze all'interno per evitare il deposito di sostanze contenute o trasportate dalle acque;
- stabilità di forma sia in senso longitudinale che trasversale;
- sezioni di accoppiamento con facce trasversali perpendicolari all'asse longitudinale;
- minima sonorità;
- durabilità compatibile con quella dell'edificio nel quale sono montati.

## **7. COLLAUDO**

### **7.1 Oggetto e scopo**

Il collaudo si compone di prove e verifiche da effettuare in corso d'opera e ad impianto ultimato.

L'esito favorevole di tali prove e verifiche determina l'accettabilità di una fognatura privata.

### **7.2 Prove e verifiche in corso d'opera**

Sono le prove e verifiche da effettuare su materiali e parti di una fognatura non più accessibili una volta completati i lavori senza interventi di carattere distruttivo.

### **7.3 Prove e verifiche finali**

Sono le prove e verifiche da effettuare ad una fognatura ultimata e funzionante da un tempo predeterminato con lo scopo di accertare la conformità dell'insieme dell'opera alle prescrizioni contrattuali come consistenza, funzionalità e prestazioni, alle norme di sicurezza ed alle buone regole dell'arte.

### **7.4 Prove di tenuta dell'acqua**

La prova va effettuata in corso d'opera isolando un tronco per volta, riempiendolo d'acqua e sottoponendolo alla pressione di 5 metri di colonna di acqua per la durata di un'ora.

## **8. CRITERI DI MANUTENZIONE**

La manutenzione della fognatura esterna realizzata da privati e degli eventuali impianti di sollevamento prima della cessione al Comune deve essere effettuata dal lottizzante; successivamente alla cessione della stessa al Comune la manutenzione viene eseguita dal Gestore.

La manutenzione della fognatura interna realizzata da privati e degli eventuali impianti di sollevamento viene eseguita dal lottizzante; la parte della fognatura interna realizzata da privati compresa tra il pozzetto di ispezione, misura e prelievo ed immissione nella fognatura Comunale, se insistono su suolo pubblico, viene eseguita dal Gestore.

Nel caso in cui non esiste il pozzetto di ispezione, misura e prelievo la manutenzione della fognatura realizzata da privati viene eseguita dal lottizzante fino alla camera di immissione.